

## COMMISSIONI RIUNITE

### GIUSTIZIA (IV) - AGRICOLTURA (XI)

#### II.

### SEDUTA DI VENERDÌ 13 APRILE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XI COMMISSIONE **GERMANI**

<b>INDICE</b>	PAG.
<b>Proposte di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
GOMEZ D'AYALA ed altri: Norme in materia di affitto di fondi rustici (2337);	
BONOMI ed altri: Norme in materia di equo canone nell'affitto di fondo rustico (2349)	17
PRESIDENTE . . . . .	17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 40 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	18, 20, 23, 24, 26, 30 31, 34, 37, 38, 43, 45, 46, 47, 49 50, 52, 53, 56, 57
GOMEZ d'AYALA . . . . .	20, 24, 25, 26, 28, 29, 31 32, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45, 46, 48, 49 53, 54, 55, 56, 57, 59
CACCIATORE . . . . .	20, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 36 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 56, 58, 59
TRUZZI, <i>Relatore per la XI Commissione Agricoltura</i> . . . . .	20, 21, 22, 23, 29, 31, 34 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49 52, 55, 57, 59
AVOLIO . . . . .	20, 21, 23, 30, 37, 38, 41, 43, 46, 47, 48, 56
BREGANZE, <i>Relatore per la IV Commissione Giustizia</i> . . . . .	21, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 37 38, 39, 40, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 53, 54 56, 58, 59
DANIELE . . . . .	21, 34, 39
CATTANI . . . . .	22
PALAZZOLO . . . . .	22, 31
GUERRIERI EMANUELE . . . . .	22, 27, 42, 43
BIGNARDI . . . . .	23, 28, 31, 32, 39, 41, 47, 50 51, 52, 54, 56, 58
AMATUCCI . . . . .	24, 27
SEDATI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	24, 30, 31, 52, 56, 57
SCHIAVON . . . . .	36
PREARO . . . . .	29
VALIANTE . . . . .	30, 32, 37, 46, 47, 54, 56
MARICONDA . . . . .	31, 40, 47
AIMI . . . . .	31, 35, 36, 37, 38, 39, 40 41, 44, 45, 46, 47, 48
MICELI . . . . .	40, 45, 46, 48, 50, 51, 55, 56, 57, 58
PREZIOSI OLINDO . . . . .	42, 44, 46, 47
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	59
<b>La seduta comincia alle 9,50.</b>	
PAVAN, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
(È approvato).	
<b>Seguito della discussione delle proposte di legge Gomez d'Ayala ed Altri: Norme in materia di affitto di fondi rustici. (2237); e Bonomi ed altri: Norme in materia di equo canone nell'affitto di fondo rustico. (2349).</b>	
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Gomez D'Ayala, Grifone, Bardini, Bianco, Colombi Arturo, Compagnoni, Ferrari Francesco, Fogliazza, Magno, Miceli, Speciale, Amiconi, Grezzi, Monasterio, Montanari Silvano, Bigi, Giorgi, Pirastu: « Norme in materia di affitto di fondi rustici » (2237), e d'ini-	

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA — AGRICOLTURA) — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

ziativa dei deputati Bonomi, Truzzi, Marenghi, Monte, Helfer, Armani, De Marzi Fernando, Prearo, Zugno, Vetrone, Bucciarelli Ducci, Zerbino, Sodano, De Leonardis, Bolla, Babbi Giuseppe, Pucci Ernesto, Negrari, Schiavon, Franzo, Boidi, Castellucci, Tantalò: « Norme in materia di equo canone nell'affitto di fondo rustico » (2349).

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella precedente seduta abbiamo approvato gli articoli 1, 2, 4, del testo predisposto dalla XI Commissione (Agricoltura) in sede referente, accantonando l'articolo 3. Passiamo oggi alla discussione dell'articolo 3 di cui do lettura:

« Relativamente ai canoni di affitto previsti dal precedente articolo 1, il comma terzo dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, è sostituito dai seguenti:

« Per ciascuna provincia la Commissione determina ogni due anni, almeno nove mesi prima dell'inizio della annata agraria e per il biennio successivo, le tabelle dei canoni, nella misura minima e massima, da considerarsi equi per zone agrarie omogenee, per qualità e classi di terreni e per tipi aziendali, tenuto conto dello stato di produttività dei fondi, dell'esistenza e delle condizioni dei fabbricati rurali, delle attrezzature aziendali, degli oneri a carico dei proprietari locatori, degli apporti dell'affittuario, dei costi e degli oneri gravanti sull'impresa, al fine di assicurare un'equa remunerazione per il lavoro dell'affittuario e della sua famiglia, nonché la buona conduzione dei fondi.

« Quando in determinate zone agrarie si siano verificate avversità atmosferiche o calamità naturali che abbiano gravemente danneggiato le coltivazioni provocando perimento o mancata percezione dei frutti in misura non inferiore al 30 per cento della normale produzione, la Commissione tecnica provinciale determina l'ammontare del canone da considerarsi equo, tenendo presenti, oltre i criteri di cui al precedente comma, anche l'entità dei danni verificatisi ».

Il Sottosegretario di Stato alla giustizia onorevole Mannironi, aveva formulato qualche riserva al riguardo nell'ultima seduta.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. In merito all'articolo 3, avrei da fare due rilievi. Il primo di questi rilievi si riferisce al primo capoverso, laddove è detto che, nello stabilire l'equità del canone, si deve tener conto soprattutto del fine di assicurare l'equa remunerazione per il lavoro dell'affittuario e della sua famiglia. Ora, come mi pare d'aver accennato già nella seduta precedente, il Ministero della giustizia ritiene che quel

concetto della necessità o della opportunità di assicurare un'equa remunerazione per il lavoro dell'affittuario, debba essere considerato, più che un fine specificamente esclusivo delle nuove norme e del presente disegno di legge, come una delle componenti utili per determinare l'equità del canone. In tal modo sembrerebbe al Ministero della Giustizia che si rimane sempre nel quadro e nell'ambito della parità delle parti contraenti, perché altrimenti parrebbe che, volendo insistere nell'uso della frase che ho indicato, si finisce per dire che l'equità del canone è introdotta non nell'interesse delle parti contraenti, ma soltanto nell'esclusivo interesse di una di esse, e cioè dell'affittuario. D'altra parte, mi pare che anche dal punto di vista pratico, l'indicazione di questa norma finalistica finisce per essere scarsamente applicabile ed efficiente, perché non si può, nel determinare l'equità del canone di tutta una zona, stabilire *a priori* quale possa essere la equa remunerazione del lavoro di un determinato affittuario. Mi pare che un livellamento per zona di tutte le remunerazioni a favore dell'affittuario e della sua famiglia, non sia cosa facile, anche perché la consistenza del nucleo familiare varia da famiglia a famiglia, da podere a podere, da zona a zona. Quindi, mi parrebbe che noi restiamo sempre nella giusta concezione giuridica delle varie forme contrattuali, quando diamo alla Commissione tecnica provinciale la facoltà e il diritto di valutare l'equità del canone, anche tenendo conto della necessità di assicurare la remunerazione a chi dà, col lavoro, l'apporto principale nel contratto, cioè all'affittuario. Questo è il primo rilievo che il Ministero della giustizia ritiene opportuno fare in questa sede.

Il secondo rilievo riguarda il capoverso nel quale si parla di avversità atmosferiche e calamità naturali che abbiano gravemente danneggiato le coltivazioni. A parte il fatto che qui non è indicato né da parte di chi debba essere sollecitata la Commissione tecnica provinciale per intervenire, né è fissato alcun termine entro il quale la Commissione debba o possa essere sollecitata, a prescindere da queste due lacune che potrebbero essere solo di carattere formale, mi parrebbe che questo capoverso potrebbe essere soppresso: non perché non debba esser tenuto conto del concetto in esso enunciato, ma perché mi pare che esso non è sufficientemente coordinato con le norme contenute nel successivo articolo 8.

Nel capoverso dell'articolo 3 e nell'articolo 8, infatti, si fanno due ipotesi sostanzialmente identiche: cioè si fa l'ipotesi, che,

in una certa annata, essendo intervenute delle calamità naturali imprevedute o magari imprevedibili, e allorché la produttività o la produzione del fondo siano ridotte in misura superiore al 30 per cento del normale, l'affittuario ha diritto ad una riduzione adeguata e proporzionata, anzi equa. Ora, se si tiene conto che nell'articolo 8, questo diritto è riconosciuto all'affittuario individualmente e personalmente, a norma di quanto stabilito negli articoli 1635 e 1636 del Codice civile, si constata che gli interessi dell'affittuario sono sufficientemente salvaguardati dal capoverso dell'articolo 8, perché, secondo tale capoverso, l'affittuario, qualora si verifichi quella data ipotesi, ha diritto di chiedere la riduzione del canone rivolgendosi naturalmente all'autorità giudiziaria e cioè alla sezione specializzata.

Quindi l'interesse individuale di ogni affittuario è sufficientemente tutelato con l'articolo 8.

Col dire che, in casi di questo genere — quando cioè calamità naturali investono tutta una zona — la Commissione tecnica provinciale è chiamata a fare una nuova valutazione del canone in relazione all'equità, mi pare che si vada a creare una duplicità di interventi che possono essere tra loro contrastanti e fastidiosi. Avrei capito se, all'articolo 8, si fosse detto che l'equità del canone, in relazione al fatto nuovo della calamità intervenuta, fosse determinata da un nuovo intervento della commissione provinciale; allora mi sarebbe sembrato che, in quel caso, questa duplicità e possibile contraddittorietà di giudizi non si sarebbero verificati più perché praticamente quello che avrebbe dovuto fare o farebbe un consulente tecnico chiamato dall'autorità giudiziaria, lo farebbe la commissione tecnica provinciale. Nella sostanza, perciò, riporteremmo il caso specifico della riduzione del canone, a seguito di calamità, nel quadro generale e nella impostazione fondamentale che si vuol dare alle norme che stiamo esaminando.

Sostanzialmente, con queste norme, vengono introdotte varie innovazioni importantissime, sostanziali e radicali. Tra le altre quella del giudizio espresso dalla commissione tecnica provinciale, la quale, in certo qual modo, viene a limitare la libertà di giudizio del giudice.

Non vi nascondo che questo è uno dei punti che ha dato maggiormente ombra nel campo giudiziario, perché si è detto che si viene in tal modo ad intaccare la pienissima libertà di giudizio che il magistrato deve avere ogni qual volta sia chiamato ad espri-

mere un suo giudizio in merito a determinate vertenze. Ma questo ostacolo viene superato e si dice: la libertà di giudizio del magistrato è ugualmente assicurata (per quanto limitata) perché l'equità del canone il giudice la deve pronunciare entro quel massimo e quel minimo fissati dalla commissione tecnica provinciale. Ora mi pare che se all'articolo 8 noi aggiungiamo il capoverso dell'articolo 3, allora le norme sono meglio armonizzate e — ritengo — tutto si inquadrebbe nel concetto generale dell'intervento della commissione tecnica provinciale al cui giudizio il magistrato deve attenersi. Quindi mi parrebbe che, conservando l'articolo 8, si possa sopprimere il capoverso dell'articolo 3, perché, tra l'altro, secondo la dizione di tale capoverso, parrebbe che la commissione tecnica provinciale, chiamata ad esprimere un suo giudizio a seguito di una calamità intervenuta, debba fissare il nuovo canone per l'anno successivo, non per l'anno in corso. Se così è, mi parrebbe che non ci fosse bisogno di questo giudizio speciale, di questo nuovo intervento straordinario della commissione tecnica provinciale, perché nel primo capoverso dell'articolo 3 sono elencati tali e tanti elementi di giudizio per cui la commissione stessa non potrà non tener conto anche della diminuita produzione a seguito di calamità naturali, in riferimento, però, al canone da stabilire per l'anno successivo.

Per queste considerazioni, ritengo qui che il capoverso dell'articolo 3, anche per una maggiore armonia del disegno di legge, possa essere soppresso. Chè se, poi, come ho detto, lo si volesse conservare, per lo meno nel suo contenuto sostanziale, allora proporrei di spostarlo e di collegarlo e armonizzarlo con l'articolo 8 in maniera che l'affittuario danneggiato dalla calamità naturale, possa far rivedere il canone o per trattativa amichevole col locatore (richiamandosi, nel caso, al giudizio che darebbe la commissione tecnica provinciale), oppure al parere della commissione tecnica si allaccerebbe la sezione specializzata, quando, in mancanza di accordo bonario fra le parti, fosse chiamata ad esprimersi.

Queste sono le considerazioni che mi pareva necessario e doveroso esporre alla Commissione, a nome del Ministero della giustizia.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sono state poste dal Sottosegretario per la giustizia due questioni: una che si riferisce alla prima parte dell'articolo 3, dove sono elencati gli elementi che le Commissioni tecniche provinciali devono tenere presenti per la de-

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA — AGRICOLTURA) — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

terminazione dell'equo canone; l'altra che si riferisce al secondo comma dello stesso articolo 3 dove si parla della determinazione di un nuovo canone a seguito di calamità naturali. Sono due questioni distinte che meritano a mio parere una discussione approfondita e proporrei di esaminarle separatamente.

GOMEZ D'AYALÁ. Sulla prima questione proporrei di procedere senz'altro alla votazione. Noi abbiamo già discusso ampiamente in merito, ed anche i colleghi della Commissione Giustizia hanno svolto nella loro sede un lavoro cospicuo. Il collega Truzzi ha chiarito l'altra volta le ragioni per cui è stato indicato quel fine, che poi non è l'unico perché i fini sono due: quello di assicurare un'equa remunerazione per il lavoro dell'affittuario e della sua famiglia e quello di ottenere la buona conduzione dei fondi, che riguarda l'interesse delle due parti. Non credo vi sia bisogno di ulteriore discussione al riguardo.

CACCIATORE. Vorrei sapere che cosa proporrebbe il Governo per quanto riguarda la prima parte.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Pensavo di averlo sufficientemente chiarito. Se mi si chiede una formale proposta di emendamento proporrei che si togliessero le parole: « al fine di... » e si sostituissero con le parole « e della opportunità di assicurare un'equa remunerazione, ecc. »: insomma facendo dipendere tutto dal «tenuto conto...».

In sostanza, quel che voi proponete al disegno di legge, come fine, dovrebbe diventare, invece, una componente, una delle varie condizioni di cui deve tener conto la Commissione tecnica provinciale nella determinazione dell'equo canone.

CACCIATORE. Io vorrei che si formulasse l'emendamento, perché potremmo essere anche d'accordo.

PRESIDENTE. L'onorevole Mannironi dice in sostanza che quella che è messa qui come una finalità, dovrebbe esser invece considerata come una delle componenti della determinazione dell'equo canone, per il quale ultimo le Commissioni tecniche provinciali dovrebbero tenere presente, oltre tutti gli altri elementi indicati, anche la necessità di assicurare una equa remunerazione per il lavoro dell'affittuario e della sua famiglia, nonché la buona conduzione dei fondi.

TRUZZI, *Relatore per la XI Commissione Agricoltura*. Prima di passare a delle formulazioni di emendamenti, io vorrei spiegare brevemente il contenuto e la sostanza del comma.

Questo comma è tutta la legge dell'equo canone, per lo meno ne è la sostanza maggiore, il nocciolo. Esso prevede innanzitutto l'equità, e indica gli elementi di giudizio per arrivarvi, dando una serie di suggerimenti che attengono alla produttività della terra, agli investimenti del proprietario in quanto parla di fabbricati più o meno ben tenuti e dotati, alla buona conduzione, alla valutazione degli apporti da una parte e dall'altra. Cioè suggerisce di tener conto non soltanto della produttività e della fertilità naturale, ma anche della fertilità che deriva dagli investimenti delle due parti. E in base a tutto questo, alla natura del terreno, alla sua capacità produttiva, alla capacità dell'affittuario, alla buona volontà del proprietario di investire, si stabilisce la equità del canone. Dopo di che il comma precisa le finalità da raggiungere con il dispositivo elaborato. Insomma la legge si propone qualche cosa di preciso; gli scopi che ci proponiamo sono due, e li abbiamo elencati nella seduta scorsa. Ripetiamo: la buona conduzione della terra, che è un interesse della collettività, ed un'equa remunerazione del lavoro. Il lavoro viene così ad assumere tra i fattori impiegati, terra, capitale e lavoro, una priorità nel compenso. Le finalità della legge, ripeto ancora sono così due, l'interesse generale e la priorità del compenso al lavoratore. Ecco perché l'articolo è stato formulato nel modo che si vede. Esso è il risultato di una lunga discussione piuttosto approfondita, ed io, pur apprezzando quello che ha detto l'onorevole Sottosegretario per la giustizia, mi permetterei di insistere sulla formulazione del comma così come è, che mi pare non offenda nessuno, ed anzi garantisca quella priorità al compenso del lavoro, sulla quale credo che siamo tutti d'accordo. Come si può, infatti, promuovere un miglioramento delle condizioni del lavoratore se non gli garantiamo almeno un compenso adeguato al suo lavoro?

AVOLIO. Desidero spiegare brevemente le ragioni per cui sono anche io del parere di mantenere il comma così come è formulato. Per quali motivi noi facciamo questa legge? Noi abbiamo ritenuto nostro dovere presentare una proposta di questo tipo proprio perché avevamo constatato che i canoni di affitto erano enormemente sperequati, soprattutto ai danni dell'affittuario. Di questo elemento non possiamo non tener conto. E a questo rilievo bisogna aggiungerne un altro: la sperequazione dei canoni produce due elementi inevitabili, uno che si ripercuote sulla sfera degli interessi singoli e familiari del

conduttore, e il secondo che si ripercuote nella sfera degli interessi generali, perché appunto per la sperequazione del canone viene meno l'interesse dell'affittuario e quindi i terreni non vengono condotti nella maniera migliore possibile e il tutto si risolve in una diminuzione della produttività generale. Questi i due rilievi preliminari da fare. La legge che stiamo elaborando si propone proprio il fine di superare le situazioni che vengono a determinarsi nelle nostre campagne per questa insostenibile situazione di fatto che esiste a tutt'oggi. Noi dunque vogliamo fare un provvedimento che stabilisca una equità del canone di affitto. Però non basta dire che si devono stabilire più giusti e più equi canoni di affitto. Bisogna anche aggiungere per quali fini noi vogliamo fare questo. E i fini sono due. Uno di carattere generale, per consentire che, migliorando l'interesse dell'affittuario, ci sia una migliore conduzione del fondo e quindi un aumento nella produttività delle campagne; il secondo fine, in correlazione col primo, è quello di aumentare le possibilità di remunerazione dell'affittuario, attraverso una prevalenza dei suoi interessi nei confronti di quelli concernenti il proprietario, in modo cioè da scoraggiare la proprietà non coltivatrice e da incoraggiare invece i coltivatori. Mi pare che questi principi, che abbiamo ampiamente discusso, siano abbastanza felicemente racchiusi nel comma che abbiamo elaborato.

Ritengo, pertanto, che la nostra Commissione, pur tenendo in considerazione le osservazioni del Ministero della giustizia, che, però, non sono condivise dalla maggioranza della nostra Commissione e nemmeno dal Ministero dell'agricoltura, debba chiedere il mantenimento della formulazione attuale. Del resto mi pare che le considerazioni del Ministero della giustizia siano tenute già presenti quando si parla di una misura minima e massima. Penso, quindi, si possa procedere alla votazione.

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione giustizia*. Ho ascoltato le osservazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario per la giustizia, e quelle fatte dai colleghi Truzzi e Avolio. Nessuno di noi può dimenticare come nella equità del canone debba entrare come fattore di speciale rilievo anche l'aspirazione da tutti condivisa, e che è il sottofondo della legge, di migliorare le condizioni di vita di chi ai campi dedica la sua opera. D'altra parte la dizione « buona conduzione dei fondi », anche se può riferirsi all'azienda in sé, indubbiamente consente una valutazione del fondo e quindi concorre a quello che è l'interesse del

titolare della proprietà. Avrei una sola osservazione da fare, e mi si dica se per caso male interpreto la portata del provvedimento. Indubbiamente la Commissione Agricoltura ha studiato ampiamente il problema, il che non esclude certo che la Commissione Giustizia, intervenuta soltanto all'altra seduta in questo lavoro comune, possa recare il suo apporto nell'interesse comune.

PRESIDENTE. Apporto preziosissimo, del quale noi siamo molto grati.

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione giustizia*. Detto questo, mi permetto domandare se non si possa superare la difficoltà con queste due modeste rettifiche all'ultima parte del primo comma: se cioè dopo le parole « oneri gravanti sull'impresa » si potesse senz'altro dire: « nonchè della buona conduzione dei fondi, e particolarmente del fine di assicurare una equa remunerazione per il lavoro dell'affittuario e della famiglia. ». Il che farebbe sì che questo buon uso del fondo, nonché il fine, sottolineato in particolar modo, della equa remunerazione, rientrino fra i vari elementi che la Commissione deve valutare per fissare l'equo canone. Dicendo così mi parrebbe che tutti gli altri discorsi siano pleonastici.

PRESIDENTE. In sostanza l'onorevole Breganze proporrebbe di togliere la finalità, modificando la forma sintattica, in modo da non classificare come unica o prevalente finalità della legge quella di assicurare una equa remunerazione.

AVOLIO. Ma il senso della nostra discussione era proprio di indicare quel fine.

DANIELE. Ritengo che i rilievi formulati dall'onorevole Sottosegretario per la giustizia siano effettivamente fondati, perché non si può ammettere che le finalità del provvedimento sull'equo canone siano circoscritte all'equa remunerazione del lavoro.

TRUZZI, *Relatore per l'XI Commissione Agricoltura*. E, infatti, non è quella la sola finalità da me indicata.

DANIELE. Dal punto di vista economico, è soltanto quella. Non è vero che debba essere salvaguardato soltanto il lavoro dell'affittuario, perché questa legge si riferisce a tutti i tipi di affitto e noi dobbiamo tutelare anche i contratti di affitto che non siano propri dei coltivatori diretti: per esempio, quelli dei terreni a pascolo. Quale è l'importanza che ha, nel rapporto dell'impresa, il lavoro dell'affittuario per l'imprenditore che non sia un coltivatore diretto? Nell'impresa vi sono almeno tre elementi da considerare: il lavoro che, per quanto riguarda i coltivatori diretti,

può essere predominante, e in quel caso sono pienamente d'accordo nel convenire che bisogna tutelarlo; gli interessi dei capitali d'esercizio, che sono predominanti per gli affittuari non coltivatori, e non vedo perché per questi ultimi non dovremmo garantire un'adeguata remunerazione e infine il rischio, che per quanto riguarda i terreni a pascolo può essere anche predominante. Per i tipi di terreno pascolativo non vi è affatto lavoro da parte dell'affittuario, perché questi ha un pastore, che è un salariato fisso. Ora, dobbiamo contrapporre l'impresa alla proprietà? Possiamo essere d'accordo nel dare una preminenza all'impresa, ma dobbiamo tener presente che nell'impresa il lavoro è soltanto una componente e in molti casi non è neanche predominante.

TRUZZI, *Relatore per l'XI Commissione Agricoltura*. L'equo compenso al lavoro è sempre prioritario!

DANIELE. Ma non può essere l'unico elemento per stabilire l'equo canone! Io penso che, per tener conto dei motivi sia di carattere giuridico che di carattere economico, si potrebbe accettare la dizione suggerita dal Sottosegretario o, volendo dare un carattere di priorità all'impresa, si potrebbe dire: «...a fine di assicurare il buon andamento di essa nonché la buona conduzione dei fondi», in modo che l'impresa abbia assicurato il proprio interesse di fronte alla proprietà. In quest'ultima ipotesi, almeno, non avremmo un interesse circoscritto soltanto al caso del coltivatore diretto.

Noi stiamo facendo una legge sull'equo canone, ma dobbiamo tener presente non già il solo caso del coltivatore diretto soltanto perché questa è una categoria più numerosa alla quale bisogna pur dare un contentino.

CATTANI. Le obiezioni sollevate dal Sottosegretario Mannironi mi parevano all'inizio piuttosto formali mentre, dopo l'intervento dell'onorevole Daniele, mi pare che esse siano piuttosto di sostanza e che addirittura rovescino il fine della legge. Noi abbiamo fatto chiaramente una legge sindacale, non vi è dubbio, perché essa vuol difendere i diritti ed elevare le condizioni degli affittuari dei fondi rustici, tanto che abbiamo denominato questa legge « di equo canone di affitto ».

Allora il fine di equo canone non può essere messo né alla pari della buona conduzione dei fondi né, tanto meno, alla pari di altre considerazioni, come proponeva l'onorevole Breganze, poiché queste sono delle premesse per giungere al fine; ma il fine rimane quello dell'equa remunerazione del lavoro e della

buona conduzione dei fondi. Se rovesciamo questi fini, rovesciamo la sostanza e la ragione stessa della legge. Perciò insisto perché la dizione rimanga quella originaria. La proposta del Sottosegretario Mannironi di trasformare « al fine » in « per » mi pare meno lineare della dizione attuale. Tutt'al più si può mettere una « e » al posto di « nonché », per non dare l'impressione che sia lasciata in secondo piano la buona conduzione. Ma non di più. Non si può, insomma, considerare la remunerazione dell'affittuario come uno dei tanti fini della legge quando invece essa ne è l'obiettivo specifico.

PALAZZOLO. A me pare che la parte finale del comma sia inutile, pleonastica, e dovrebbe essere soppressa, a cominciare dalle parole « al fine di assicurare »... ».

GUERRIERI EMANUELE. Non credo che la proposta dell'onorevole Palazzolo possa essere accolta.

Per quanto riguarda le considerazioni del Sottosegretario Mannironi, debbo osservare che, pur apprezzandole, sono del parere che la formulazione generale del comma non debba essere modificata, perché non si tratta di un elemento obiettivo da tenere in conto alla stessa stregua di tutti gli altri che sono previsti nello stesso comma, bensì di una specificazione delle finalità che la legge vuole raggiungere. Quando si parla di canone equo, il concetto di equità riguarda tutte le parti. E questo è confermato dal fatto che nella legge è prevista la misura minima e massima del canone e la possibilità di chiedere che il canone sia adeguato alle determinazioni della Commissione, sia da parte dell'affittuario che da parte del proprietario. Però la legge vuole mettere in rilievo, nella gerarchia delle finalità che i vogliono raggiungere, che il primo posto spetta alla remunerazione del lavoro. Tenuto però anche conto delle considerazioni svolte dall'onorevole Daniele, secondo cui queste norme non riflettono soltanto un determinato tipo di contratto, mi sembra che si potrebbe opportunamente modificare il comma nel seguente modo: «...al fine prevalente di assicurare un'equa remunerazione per il lavoro nonché la buona conduzione dei fondi». Ciò significa remunerazione del lavoro quale che esso sia e in tutte le forme in cui esso si espliciti. Tornano giuste le considerazioni fatte dal Sottosegretario Mannironi circa la difficoltà di far riferimento alla struttura familiare, che varia da caso a caso. Noi dobbiamo preoccuparci di sottolineare che la remunerazione del lavoro deve essere il fine principale della legge: il

fine principale ma non esclusivo, perché se fosse l'esclusivo verrebbe ad essere distorto nella sostanza il concetto di equità che investe tutto il rapporto e interessa conseguentemente tutte le parti.

BIGNARDI. Io non sarei dell'opinione di inserire l'aggettivo testè suggerito dal collega Guerrieri perché mi pare che in tal modo si raggiunge l'effetto del tutto opposto a quello che l'onorevole Guerrieri si propone: e cioè anziché rendere più equa la formulazione, scopo che il collega ha dichiarato di perseguire, si raggiunge il risultato di sottolineare maggiormente quel tanto di sperequato che può esserci in questa dizione.

PRESIDENTE. Quando si dice: « prevalente » non si escludono altre considerazioni.

BIGNARDI. Debbo poi osservare che non stiamo parlando di equo canone in entrambe le proposte di legge, perché una di esse parla di norme in materia di affitto e quindi, come ha detto l'onorevole Cattani, il testo che deve venirne fuori intende essere una legge sindacale che modifica in favore di una parte una determinata situazione. Penso invece che la proposta avanzata dall'onorevole Cattani di mettere una « e » al posto del « nonché » sia una proposta positiva della quale si debba tener conto. Non mi nascondo che quella di finalizzare un contratto in favore di una sola delle parti è una questione che darà luogo a molte controversie e verosimilmente anche ad impugnative in altissima sede, perché determinate norme fondamentali del diritto non possono essere infrante o offese con formulazioni di questa natura. Comunque, penso che il concetto di questo comma potrebbe ulteriormente essere affinato prendendo come base di partenza la proposta del collega Cattani che ho testè ricordato.

CACCIATORE. La prima parte di questo articolo è tecnicamente ben congegnata perché contiene il fine ed i presupposti necessari per raggiungerlo. Perciò, se noi decidiamo di cambiare la dizione di questa prima parte, finiremo col fare una norma legislativa imperfetta.

Per quanto riguarda la proposta del collega Cattani, mi dichiaro d'accordo perché, a mio avviso, deve essere considerata una concessione l'aver posto sul medesimo piano il fine di assicurare un'equa retribuzione al lavoratore e quello di assicurare la buona conduzione del fondo.

A questo punto vorrei chiedere a tutti gli onorevoli colleghi: è vero che oggi si assiste al fenomeno dell'abbandono dei fondi da parte dei lavoratori e che il lavoro nel settore

agricolo non viene remunerato nella stessa misura e nella stessa proporzione con cui viene remunerato negli altri settori? È vero che questa è una realtà da noi tutti spesso denunciata e lamentata? Se così è, proprio nell'interesse dell'economia nazionale e per arrestare questa enorme emorragia delle campagne, non discutiamo più ed approviamo l'articolo così come è stato formulato.

BIGNARDI. L'argomento toccato dal collega Cacciatore è quanto mai suggestivo perché si riferisce al problema del miglioramento della nostra agricoltura. Condivido questo obiettivo, ma non credo che noi possiamo ottenere il miglioramento dell'agricoltura italiana attraverso la strada della regolamentazione di questo particolare tipo di istituto. In questo modo piuttosto noi contribuiamo a creare la polverizzazione delle aziende bene organizzate esistenti nel nostro Paese.

AVOLIO. Per poter migliorare le condizioni della nostra agricoltura, onorevole Bignardi, bisogna giungere alla unificazione della proprietà dell'impresa.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Chiedo, innanzi tutto scusa se costringo la Commissione ad indugiare su una discussione che era stata già ampiamente svolta, ma alla quale purtroppo non ho partecipato. Per quel minimo di dignità che sente ogni rappresentante del Governo che intervenga nella discussione di un provvedimento per la prima volta, devo dire tutto quello che può essere necessario al fine di trovare una soluzione che possa soddisfare le opposte tesi.

La mia proposta è la seguente. Tenendo conto del fatto che questa legge investe tutte le forme di contratto di affitto, nessuna esclusa; tenendo conto che tra gli affittuari spesse volte si trovano imprenditori che non lavorano direttamente; tenendo conto che esistono casi in cui gli affittuari sono proprietari di mille pecore e prendono in affitto terreni di tutte le dimensioni anche appartenenti a piccolissimi proprietari; tenendo conto che noi non possiamo con una legge generale favorire determinati casi, si dovrebbero limitare le ipotesi — se si vuole assicurare il fine di garantire un'equa remunerazione del lavoro dell'affittuario — al caso dell'affittuario che sia coltivatore diretto.

TRUZZI, *Relatore per la XI Commissione Agricoltura*. Circa la proposta dell'onorevole Sottosegretario Mannironi, che pure ha una sua giustificazione teorica, devo dire che in pratica essa non sarebbe applicabile per il fatto che la figura del coltivatore diretto non

è riferita alla estensione del terreno o alla capacità economica. Il coltivatore diretto è definito con un rapporto tra la terra e la manodopera. Esistono numerosissimi casi nei quali un piccolo appezzamento di terreno non può essere coltivato direttamente in quanto, ad esempio, esiste la sola unità familiare del capo famiglia. In altri termini, nel caso in cui si tratti di un piccolo appezzamento di terra che non supera la percentuale da noi fissata, l'affittuario non può essere considerato coltivatore diretto.

Una seconda considerazione è la seguente: proprio in considerazione di quanto affermava poco fa l'onorevole Sottosegretario Mannironi, e cioè che non si può pensare di stabilire la stessa difesa per un'impresa di capacità economiche notevolissime, non è stato incluso nella finalità della legge un compenso dei capitali impiegati dall'affittuario e si è parlato soltanto dell'equo compenso al lavoro. Quest'ultima mia affermazione, coglie in pieno la preoccupazione sollevata dall'onorevole Sottosegretario. In altri termini, in questa legge non si è inteso garantire l'affittuario che disponga di mille pecore, di cento capi di bestiame o di macchinari proprio perché si vuole far riferimento soltanto all'equo compenso del lavoro.

GOMEZ D'AYALA. Vorrei fare alcune brevi osservazioni. Noi abbiamo discusso per mesi interi per giungere alla elaborazione del testo unificato sottoposto ora al nostro esame. Nella Commissione giustizia non si è svolta soltanto una discussione molto approfondita sull'argomento, ma è stato elaborato anche un parere, molto pregevole dal punto di vista tecnico-giuridico ma che non tiene conto, per questa parte, delle finalità effettive che la legge vuole raggiungere.

I colleghi hanno esposto chiaramente e nella maniera più ampia le loro posizioni e mi pare di comprendere che l'onorevole Sottosegretario per la giustizia abbia tra l'altro sostenuto una posizione in contrasto con quella del suo collega dell'agricoltura, il quale è stato d'accordo con la nostra Commissione quando si è trattato di approvare in quella sede ed in sede referente il testo dell'articolo 3.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ho cercato di fare presente quelli che sono gli aspetti incerti di questo provvedimento.

GOMEZ D'AYALA. In seno al Governo esiste cioè un contrasto; spetta alle Commissioni Riunite decidere. Per quanto il nostro grup-

po sia dell'avviso di mantenere il testo così come è stato votato in sede referente, tuttavia si potrebbero prendere in esame gli emendamenti.

PRESIDENTE. Ricapitolando: noi ci troviamo di fronte ad un testo proposto dalla Commissione agricoltura; l'onorevole Guerrieri Emanuele ha presentato un emendamento sostitutivo così concepito: « al fine prevalente di assicurare un'equa remunerazione per il lavoro, nonché la buona conduzione dei fondi »; l'onorevole Sottosegretario Mannironi ha proposto il seguente altro testo: « tenendo conto dell'equa remunerazione per il lavoro dell'affittuario e della sua famiglia, nonché la buona conduzione dei fondi ».

Su questi emendamenti sarebbe opportuno che gli onorevoli Relatori esprimessero il loro giudizio.

AMATUCCI. Non sono contrario alla formulazione dell'articolo così come è stato redatto dalla Commissione Agricoltura, ma devo rilevare che nel secondo comma, quando si stabilisce che la Commissione tecnica provinciale deve stabilire l'ammontare del canone equo in caso di calamità naturali o di avversità atmosferiche, si prescinde da quelle che possono essere le variazioni di mercato.

CACCIATORE. Onorevole Amatucci, questo suo rilievo è considerato nell'articolo 6.

AMATUCCI. Se così è, mi riservo di riproporre il problema quando passeremo all'esame dell'articolo 6.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Onorevoli colleghi, già ho avuto modo di esprimere il pensiero del Ministero per l'agricoltura e le foreste, su questo articolo, in altra sede, quando si discusse davanti alla Commissione dell'agricoltura. E quindi non posso che ripetere, qui, ciò che dissi allora e cioè che noi siamo favorevoli alla sostanza dell'articolo in questione. Esso è il risultato di una lunga discussione, come hanno ricordato gli onorevoli colleghi, e — se non ricordo male — anche di una specie di compromesso di carattere generale. Mi pare che quasi tutti gli onorevoli colleghi presenti a quella seduta convennero sull'opportunità di adottare questo testo. Tranne qualche eccezione, quasi tutti convennero sulla sostanza di questo articolo, nel senso che tutti riconobbero che si debba introdurre la disposizione particolare che mira ad assicurare un'equa remunerazione al lavoro svolto dall'affittuario nell'azienda. Del resto l'introduzione di questi criteri di preferenza e di priorità non è cosa nuova. Vorrei ricorda-



III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA — AGRICOLTURA) — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

re agli onorevoli colleghi che anche nella legge del 1948 si diceva: « con particolare riguardo alle spese colturali e agli oneri dell'imponibile di mano d'opera ». Fin da allora, cioè, si riconosceva di dover soddisfare in modo particolare gli oneri che gravavano sull'impresa rispetto a quelli della proprietà.

Oggi si è ulteriormente specificato, dicendo chiaramente che si vuole assicurare, *in primis*, la remunerazione equa del lavoro. Ora, dato che anche sotto il profilo sostanziale, la Commissione è d'accordo, forse anche al cento per cento (ma certamente è d'accordo l'onorevole Mannironi: ed ecco perché non vi è alcun contrasto tra il Ministero dell'agricoltura e il Ministero di grazia e giustizia), il problema potrebbe essere rappresentato soltanto da una residua questione di forma. Sono state proposte diverse formulazioni, tra le quali io non mi sento di scegliere quella che potrebbe eventualmente superare questa difficoltà di carattere formale, perché, se dovesse mirare a mutare la sostanza, io non potrei che essere contrario; pertanto io non effettuo nessuna scelta; solo vorrei rivolgermi all'onorevole Presidente, per sapere da lui se ritiene che una delle formule proposte, non modificando in nulla la sostanza, riesca a soddisfare anche le esigenze di estetica, di forma, della legge, trovando così il modo di superare questa difficoltà; ma ove questo non sia ritenuto opportuno, è meglio che approviamo il testo così com'è, proseguendo poi nella discussione degli altri articoli.

**PRESIDENTE.** Mi pare che da tutto ciò consegua che, nella determinazione dell'equo canone, la Commissione tecnica deve avere particolare riguardo alla necessità di attribuire un'equa remunerazione al lavoro per la buona conduzione dei fondi. Questa mi pare sia la qualificazione che si dà alla norma. Ciò dico perché questa norma avrà indubbiamente un seguito; e perciò deve risultare chiaro che l'intenzione della Commissione e del legislatore, se si volasse in questo senso, è proprio quella tendente a dare una particolare direttiva alle commissioni tecniche provinciali nella determinazione dell'equo canone. Questa è l'intenzione del legislatore.

**GOMEZ D'AYALA.** Remunerazione del lavoro e buona conduzione dei fondi.

**PRESIDENTE.** C'era una formula che mi sembrava essere forse più accoglibile sotto vari punti di vista: quella contenuta nella proposta dell'onorevole Guerrieri: « al fine prevalente di assicurare un'equa remunerazione del lavoro e la buona conduzione dei fondi ».

Se l'onorevole Guerrieri non insiste e se pure l'onorevole Sottosegretario non insiste (tenendo però ferma la sostanza delle sue affermazioni), dò lettura del primo comma dell'articolo 3, così come è stato formulato dalla Commissione agricoltura in sede referente, e lo pongo in votazione:

« Il comma terzo dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, è sostituito dal seguente:

« Per ciascuna provincia la Commissione determina ogni due anni, almeno nove mesi prima dell'inizio dell'annata agraria e per il biennio successivo, le tabelle dei canoni di affitto nella misura minima o massima, da considerarsi equi per zone agrarie omogenee, per qualità e classi di terreni e per tipi aziendali, tenuto conto dello stato di produttività dei fondi, dell'esistenza e delle condizioni dei fabbricati rurali, delle attrezzature aziendali, degli oneri a carico dei proprietari locatori, degli apporti dell'affittuario, dei costi e degli oneri gravanti sull'impresa, al fine di assicurare un'equa remunerazione per il lavoro dell'affittuario e della sua famiglia, e la buona conduzione dei fondi ».

(È approvato).

Passiamo ora al secondo comma, per il quale abbiamo ascoltato le osservazioni dell'onorevole Sottosegretario. Mi pare che queste osservazioni si possano riassumere nel senso che è previsto, in questo secondo comma, un'ulteriore ipotesi di intervento delle commissioni tecniche provinciali. Una volta che fossero sopravvenute avversità atmosferiche, le commissioni tecniche provinciali dovrebbero stabilire nuovamente l'equo canone, tenendo conto dei danni verificatisi. Mi pare che questa sia la finalità della norma. L'onorevole Mannironi nota che questa norma dovrebbe essere armonizzata e collegata con l'articolo 8 della legge, dove, nel primo comma, è detto che « è nullo qualunque patto con il quale il rischio dei casi fortuiti viene posto a carico dell'affittuario coltivatore diretto »: e mi pare che questo abbia un suo contenuto specifico che potrebbe essere anche messo da parte. Ma è il secondo comma quello che interessa. In esso è detto che la riduzione del canone prevista dagli articoli del Codice civile è ammessa a favore dell'affittuario qualora, per caso fortuito, si verifichi perimento di frutti non separati o mancata percezione di essi, in misura non inferiore al terzo della normale produzione.

Questa norma modifica il Codice, perché il Codice ammette la revisione del canone solo

quando vi sia stata distruzione superiore al 50 per cento dei frutti. Viceversa la Commissione agricoltura propone il 30 per cento. L'onorevole Mannironi, ora, propone che sia stabilito un collegamento, un coordinamento. Ma, secondo me, queste norme (quella del secondo comma dell'articolo 3 e quella del secondo comma dell'articolo 8 fanno sì riferimento alla stessa ipotesi, cioè alla distruzione dei frutti, però introducono una diversa strumentazione secondoché la distruzione dei frutti possa essere riferita a zone nelle quali la Commissione tecnica provinciale può intervenire come interveniva precedentemente nello stabilire il nuovo canone o meno. Quindi è compito della commissione stessa stabilire questo nuovo canone a seguito dei danni verificatisi. E qui si darebbe luogo alla formulazione di una nuova tabella che dovrebbe costituire l'elemento determinante, entro i limiti dei poteri della sezione specializzata, il giorno che fosse chiamata a decidere nei singoli casi concreti. Mi pare quindi che il collegamento c'è; perché la commissione tecnica provinciale fa il nuovo canone con riferimento alle zone e tenendo presente l'entità dei danni, oltre che altri elementi. Nei singoli casi le parti si debbono adeguare alle nuove indicazioni delle commissioni tecniche provinciali e in questo caso, naturalmente, se c'è controversia, anche alle sezioni specializzate.

**MANNIRONI**, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io insisto sul mio punto di vista.

**PRESIDENTE**. Riferendomi ad un'osservazione che è stata fatta, vorrei ricordare che: 1°) non è stabilito il termine entro il quale le commissioni provinciali dovrebbero decidere le nuove tabelle; 2°) non è del pari stabilita l'autorità che dovrebbe provvedere alla formulazione delle nuove tabelle.

**GOMEZ D'AYALA**. Concordo pienamente con le osservazioni dell'onorevole Presidente, per chiarire le finalità diverse che si perseguono con il secondo comma dell'articolo 3 e con l'articolo 8. Riguardo al secondo comma dell'articolo 3, vorrei ricordare all'onorevole Sottosegretario Mannironi che noi abbiamo già dei precedenti: ogni qual volta, infatti, si sono verificate calamità naturali e avversità atmosferiche, il Parlamento è intervenuto con leggi specifiche per stabilire, relativamente alle annate in corso e nelle zone dove queste avversità si sono verificate, le riduzioni dei canoni in proporzione al danno subito dagli affittuari, demandando alle commissioni tecniche provinciali il compito di

stabilire la misura percentuale di riduzione. Quindi, praticamente, col secondo comma dell'articolo 3, si persegue questa precisa finalità. Tutte le volte che si verificano avversità atmosferiche, le commissioni tecniche provinciali determinano le riduzioni percentuali. L'articolo 8, invece, prevede una serie di ipotesi diverse che non riguardano zone o questioni di carattere generale, bensì casi particolari che si possono verificare, come, per esempio, la costruzione di una strada, un incendio e così via. Quindi mi pare non vi sia nemmeno la necessità di uno speciale coordinamento perché le cose mi sembra risultino abbastanza chiare dal testo da noi redatto. Due elementi però mi sembrerebbe dover fissare come giustamente necessari: primo, la opportunità di indicare il termine entro il quale le commissioni tecniche provinciali debbono provvedere a questa determinazione, nell'ipotesi di avversità atmosferiche e calamità naturali; secondo, il preciso riferimento all'annata in corso, al momento in cui queste eventualità si verificano, il che del resto, è implicito nella formulazione nostra, ma che forse è opportuno chiarire.

**CACCIATORE**. Anche se in modo non molto chiaro, la seconda parte dell'articolo 3 prevede un'ipotesi ben diversa da quella dell'articolo 8. Nell'articolo 3, infatti, si parla anche del danno derivante da annate dure per il coltivatore, in quanto si tratti di danno alle coltivazioni; mentre l'articolo 8 si riferisce semplicemente alla perdita del prodotto in una determinata annata. La seconda parte non è espressa in modo chiaro. Però, secondo me, chiaro è lo spirito e chiara è l'intenzione della legge. Cioè: se, in seguito ad una avversità atmosferica, la coltivazione viene danneggiata, con distruzione di piante tale, per cui sia compromesso non solo il prodotto dell'annata in corso, ma anche quello delle annate avvenire, in questo caso noi dobbiamo ricorrere all'articolo 6. L'articolo 6 fa fronte proprio a quel dubbio, a quella preoccupazione che è stata qui prospettata. Esso prevede proprio l'ipotesi che, se nel corso del contratto si è verificata una condizione, si può non aspettare la scadenza del contratto, ma, nel corso stesso del contratto, si può proporre una modifica alla tabella per quella determinata zona.

E necessario poi lasciare l'articolo 8 così com'è formulato, perché, come ha detto l'onorevole Presidente, esso reca una modifica all'articolo 1635 del Codice civile, in quanto, secondo il codice, si può ricorrere al magistrato soltanto se il danno è maggiore del 50 per

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA — AGRICOLTURA) — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

cento e in ogni caso la riduzione non dovrebbe essere mai superiore alla metà del canone; ma l'articolo 1635 prevede ancora un'altra limitazione e cioè che non si proceda al risarcimento del danno se questo trova compensazione nei prodotti degli anni precedenti. Ecco la grande modifica che noi apportiamo a questa legge.

Quindi io sono del parere che la seconda parte dell'articolo 8 deve restare così com'è stata formulata.

AMATUCCI. Vorrei fare una breve osservazione, della quale l'onorevole Presidente, nel suo abituale acume, si è già reso conto. Avviene dunque che la Commissione tecnica provinciale determina l'ammontare del canone da considerarsi equo, tenendo presente, oltre i criteri di cui al comma precedente, anche l'entità dei danni verificatisi. Mi pare che a questo punto sia necessario precisare l'organo che deve procedere all'accertamento di questi danni. Noi possiamo ritenere che questo sia la Commissione tecnica provinciale (composta, com'è noto, di un esperto qualificato qual è il Capo dell'Ispettorato agrario e di due altri esperti, eccetera); però è bene che la Commissione tenga presente questo rilievo allo scopo appunto di stabilire qual è l'organo che deve fare gli accertamenti per accertare la riduzione del reddito e quindi la conseguente diminuzione del canone.

Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Cacciatore, che ha il suo peso, faccio rilevare che, quando si tratti di diminuzione diretta e permanente, una volta che la Commissione tecnica l'abbia accertata, ne terrà conto anche dopo la scadenza del biennio.

CACCIATORE. Ma intanto per due anni gli interessi dell'affittuario non vengono salvaguardati.

AMATUCCI. Sì, perché per due anni abbiamo la riduzione. Scaduto il biennio è chiaro che la Commissione tiene conto della riduzione permanente.

CACCIATORE. Ma se questo danno si verifica all'inizio del biennio?

AMATUCCI. Avete parlato di stabilire nove mesi prima dell'inizio dell'annata agraria. Quindi il danno si riduce. Non mi pare che sia esatta l'osservazione dell'onorevole Cacciatore.

SCHIAVON. Potrei concordare con la proposta dell'onorevole Mannironi di aggiungere l'ultimo comma dell'articolo 3 all'articolo 8. Ma mi riesce strano che si possano mettere insieme le avversità e calamità naturali e i

casi fortuiti. Si tratta di due cose ben distinte. Vi è poi da stabilire chi valuterà i danni. Per l'esperienza mia personale dico che è la Commissione tecnica che deve valutare i danni, nominando se mai degli esperti sul posto, stabilendo quindi prima dello scadere della annata agraria i danni derivanti dalle avversità atmosferiche e dalle calamità naturali.

GUERRIERI EMANUELE. Mi pare che questo punto meriti di essere esaminato. Le Commissioni tecniche provinciali nel determinare l'equo canone limitano evidentemente la libertà contrattuale delle parti. Ora, se l'ultima parte dell'articolo 3, quando prevede l'intervento delle Commissioni tecniche provinciali ove si siano verificate avversità atmosferiche o calamità naturali, vuole significare che le Commissioni tecniche, in presenza di un avvenimento di questo genere che abbia modificato l'equilibrio del contratto, provvedono a una nuova determinazione dell'equo canone prima che sia passato il biennio, siamo perfettamente d'accordo. Se invece il senso della legge è un'altro, e cioè che le Commissioni tecniche provinciali intervengono per determinare la misura in cui devono essere ridotti i canoni relativi a contratti già conclusi, il concetto è diverso. Si tratterebbe di una funzione diversa sulla quale credo che si debba meditare, in quanto mi pare che le considerazioni fatte al riguardo abbiano una loro validità. Che non si dica per esempio che le Commissioni tecniche finiscono in questo caso con lo svolgere funzioni di carattere giurisdizionale, perché le loro conclusioni riflettono la risoluzione di una eventuale controversia. Mi sembra quindi debba essere chiarito, se i compiti demandati alle Commissioni tecniche riflettono i contratti in corso, o i contratti da stipularsi, nel senso che la determinazione dell'equo canone in questo ultimo caso venga fatta prima ancora che sia decorso il biennio previsto nella prima parte.

CACCIATORE. Ma in questo caso non è più la Commissione, ma la Sezione specializzata che interviene.

GUERRIERI EMANUELE. Ma la sezione interviene nell'ambito di quanto deciso dalla Commissione tecnica. E quindi la sezione non farebbe che tradurre in decisione quello che fosse stato già preventivamente stabilito dalla Commissione tecnica provinciale.

PRESIDENTE. Io dovrei ricordare che il Parlamento ha già provveduto con delle leggi quando si sono verificate calamità naturali, nelle quali leggi si è stabilito che le Commissioni tecniche provinciali per le zone colpite debbano applicare riduzioni sull'affitto dei

fondi rustici in misura variabile dal 20 al 40 per cento.

GUERRIERI EMANUELE. Ci sono dunque elementi che eliminano le mie apprensioni in proposito. Mi sembra però che si dovrebbe formulare diversamente l'articolo, stabilendosi che la Commissione tecnica provinciale determina i limiti entro i quali deve operarsi la riduzione dei canoni. Non si tratta più di determinare un equo canone, ma i limiti di riduzione del canone già in corso.

GOMEZ D'AYALA. Noi potremmo essere d'accordo in questo senso.

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione Giustizia*. Ho l'impressione che la preoccupazione dell'onorevole Sottosegretario Manironi sia dettata dal fatto che ove in una zona anche estremamente piccola dovessero verificarsi queste avversità naturali e dovesse scattare il meccanismo della Commissione tecnica, in pratica quest'ultima diventerebbe essa giudice, poiché andrebbe ad attuare determinazioni vincolanti. Riterrei quindi che per prima cosa debba essere chiarito il concetto di zona agraria. Se per essa si intende qualcosa che ha una estensione di una certa entità, la preoccupazione non ha motivo di sussistere oltre certi limiti. Se invece si intende una qualsiasi estensione anche molto limitata, entrerebbe in un campo in cui evidentemente può scattare soltanto il meccanismo dell'articolo 8. Quindi, attraverso la competenza e l'esperienza dei colleghi della Agricoltura, e soprattutto di lei, signor Presidente, si determini come lavoro preparatorio che cosa si intende per zona agricola, precisando cioè che essa debba rivestire una certa ampiezza, tanto da presentare l'opportunità di un intervento di queste commissioni particolari.

Devo fare poi un'altra osservazione, nella quale mi ha d'altra parte preceduto, con la consueta attenzione, il collega Guerrieri. Noi non vogliamo la dizione pura e semplice della definizione dell'ammontare da considerarsi equo, perché così avremmo una cifra unica che renderebbe il magistrato un automa, senza più nessuna facoltà discrezionale.

Una terza osservazione, cui ha già accennato in parte il collega Schiavon, è che bisogna indicare entro che termine questa Commissione abbia a pronunciarsi. Probabilmente sarà sufficiente che lo faccia prima della fine dell'annata agraria.

Per quanto infine riflette il riferimento a precedenti direttive cui lei, onorevole Presidente, ha fatto riferimento, osservo che for-

tunatamente oggi noi ci occupiamo di una nuova legge che tende a superare le leggi particolari o qualificarne nuovamente la portata. Tuttavia, e questo confermerebbe la mia preoccupazione di determinare sia pure nei lavori preparatori la portata della zona agraria, mi pare che quelle leggi siano intervenute non per specifici danni a zone limitate, ma per danni a zone di notevole estensione, quasi regionale a volte. E, d'altra parte, sarebbe certamente contro le nostre intenzioni volere attribuire questo potere generico nei casi di grave entità ad un organo che non è né legislativo né giurisdizionale.

PRESIDENTE. Si tratterebbe però sempre di un organo tecnico.

BIGNARDI. Io volevo richiamare l'attenzione dei colleghi su due questioni. La prima riguarda il limite di diminuzione dei frutti del 30 per cento. Abbiamo pensato bene a quel che facciamo? Se noi consideriamo una zona cerealicola media, dove la differenza di produzione da un anno all'altro può oscillare fra i 30 quintali ettaro e i 40 quintali restando il tutto nella normalità delle oscillazioni ordinarie della produzione, avremo appunto da un anno all'altro una diminuzione del 30 per cento. E, quindi, applicando letteralmente questa norma, che dice che è sufficiente una riduzione del 30 per cento per incidere sul canone, ci troveremo ad agire in via straordinaria in una situazione ordinaria e normale. L'esempio da me fatto dimostra appunto che, restando entro i limiti delle annate ordinarie può esservi benissimo anche una differenza del 30 per cento per prodotto. Ritengo, pertanto, che, per chiarire questo punto, si debba assolutamente elevare questo limite del 30 per cento. Altrimenti, ripeto, inciderebbero sulla ordinarietà della produzione.

Infine io sono perfettamente d'accordo che debba esservi una riduzione del canone quando, per effetto di avversità atmosferiche o calamità naturali, vi sia un certo danno. Ma nel caso che a questo danno corrisponda già un risarcimento per assicurazione o per indennizzo da parte dello Stato, allora bisognerà riconoscere allo Stato un certo titolo di priorità per rivalsa. In modo che il danneggiato abbia o l'assicurazione o l'indennizzo.

PRESIDENTE. Ma c'è già il penultimo comma dell'articolo 1635 del codice civile che dice: « In ogni caso si deve tenere conto degli indennizzi che l'affittuario abbia conseguito o possa conseguire in relazione alla perdita sofferta ».

BIGNARDI. Allora bisogna dire: « Resta in ogni caso in vigore quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1635 ».

PRESIDENTE. Ma sono norme che rimangono in vigore.

BIGNARDI. No. Noi innoviamo con questo articolo la disciplina del codice. E bisogna quindi precisare. Del resto *quod superest* non fa male a nessuno.

PRESIDENTE. Non sono d'accordo. A volte il *quod superest* può essere pericoloso.

CACCIATORE. Se mi si consente, noi a questo secondo comma vorremmo aggiungere soltanto la precisazione: « qualora nel corso del biennio, ecc. ». Così è più chiaro.

TRUZZI, *Relatore per l'XI Commissione Agricoltura*. Ma è una cosa ovvia. È appunto l'ipotesi fatta.

GOMEZ D'AYALA. Vorrei risentire, per cortesia, l'emendamento Guerrieri.

PRESIDENTE. L'emendamento Guerrieri è il seguente: « La Commissione tecnica provinciale determina i limiti entro i quali dovrà operarsi la riduzione del canone a favore dell'affittuario ».

Rimane però la questione della determinazione del canone.

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione Giustizia*. Mi pare giusto il secondo rilievo fatto dal collega Bignardi, sulla opportunità di far risultare espressamente che rimane salvo l'ultimo comma dell'articolo 1635, dato che con l'articolo 8 modifichiamo appunto l'articolo 1635. Ci sarà sovrabbondanza, ma è meglio non lasciar dubbi. Per quanto riguarda la seconda parte, mi pare che essa sia giuridicamente pregevole.

TRUZZI, *Relatore per l'XI Commissione Agricoltura*. Vorrei sottolineare la necessità che questo comma sia mantenuto. Questa che noi introduciamo non è una novità. Qualche collega ha detto che stiamo innovando, ma l'affermazione non è esatta. In precedenza ben due volte il Parlamento è stato chiamato a provvedere in seguito ad avversità atmosferiche o calamità naturali per andare incontro a situazioni di estremo disagio createsi in determinate zone. Per la tranquillità dei colleghi della Commissione giustizia, aggiungo che una di queste leggi è stata impugnata di fronte alla Corte Costituzionale, ed è stata tuttavia da quest'ultima dichiarata costituzionale. Perciò, anziché essere costretti a provvedere per il futuro con leggi particolari ogni volta che si verificano avversità atmosferiche o calamità naturali, è preferibile che si elabori una disciplina permanente.

Questa si riferisce ai casi straordinari, perché per l'ordinaria amministrazione abbiamo già stabilito, votando, che, nell'ipotesi che si verificano queste avversità atmosferiche, la Commissione tecnica provinciale si deve riunire per stabilire nuove tabelle. Questa ipotesi è diversa da quella prevista all'articolo 8, perché qui si prevedono solo i casi fortuiti delle avversità atmosferiche e delle calamità, mentre l'articolo 8 prevede tutte le ipotesi di casi fortuiti nonché il caso singolo.

Sono favorevole all'emendamento Guerrieri, ma suggerirei di farne un articolo autonomo; indicando un termine entro il quale, dopo il verificarsi del fatto calamitoso, la Commissione tecnica deve pronunciarsi. Si stabilisca un termine di 60 giorni dall'evento calamitoso o entro la fine dell'annata agraria o non oltre un mese dalla fine dell'annata agraria, per me fa lo stesso; l'importante è che non si vada a ridosso del provvedimento ordinario della Commissione tecnica.

GOMEZ D'AYALA. L'emendamento Guerrieri potrebbe essere così modificato: « non oltre la scadenza dell'annata agraria in corso ».

PRESIDENTE. Sarebbe opportuno accordare almeno 60 giorni dalla scadenza dell'annata agraria.

PREARO. Mi sembra che 60 giorni siano troppi; a mio parere, ne bastano 30.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e foreste*. Mi pare che si debba accettare la proposta di fare del secondo comma dell'articolo 3 un articolo autonomo. Per quanto riguarda il termine, mi permetterei di fare osservare, anche in relazione all'esperienza acquisita con l'applicazione di una precedente legge del 1961 che disciplina la stessa materia, che il termine deve riferirsi alla convocazione della Commissione e non alla decisione che questa dovrà prendere. Noi dobbiamo stabilire che la Commissione deve riunirsi entro un determinato termine dal verificarsi dell'evento. E ciò innanzitutto perché la dimensione di questi disastri è tale, alle volte, per cui la Commissione ha bisogno di un tempo maggiore per gli accertamenti rispetto ad altre situazioni meno gravi. In secondo luogo bisogna considerare che alle volte le calamità naturali purtroppo si susseguono e può accadere che se ne verifichi una seconda proprio mentre la Commissione sta esaminando i danni relativi alla precedente calamità.

PRESIDENTE. Come ho già detto, si può stabilire un termine entro la fine dell'annata agraria.

GOMEZ D'AYALA. Il problema è che alla scadenza dell'annata agraria si deve variare il canone. Concedendo 60 giorni dalla scadenza dell'annata agraria, accade che intanto l'affittuario deve pagare e può essere assoggettato a procedure giudiziarie con sequestri ed altre conseguenze.

PREARO. Ecco perché io avevo proposto 30 giorni dopo la scadenza dell'annata agraria.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e foreste*. Comunque è necessario stabilire un termine. Circa l'autorità che deve promuovere questa riunione, non so se sia indispensabile indicarla, perché quando si verifica la calamità può essere una qualsiasi delle parti che compongono la Commissione a sollecitarne la riunione. Non mi pare a che sia importante stabilire questo titolo di legittimità; la Commissione si pronuci; modificare il canone soltanto se vi è il titolo di legittimità, rappresentato dal fatto che si è verificato un danno superiore al 30 per cento.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi pare che la discussione che si è svolta su questo capoverso dell'articolo 3, discussione molto seria e interessante, è servita, per lo meno per me, a chiarire meglio le idee. Mi pare di aver capito che nello spirito e nelle intenzioni dei proponenti, nel capoverso dell'articolo 3 si fa una ipotesi diversa da quella prevista nell'articolo 8, nel senso che nel capoverso dell'articolo 3 si parla di calamità naturali che hanno investito una intera zona, mentre nell'articolo 8 si vuol fare riferimento ai casi fortuiti che abbiano interessato particolarmente le singole o una singola azienda, facendo riferimento specifico ed espresso al contenuto degli articoli 1635 e 1636 del codice civile. Allora, se così è, i due articoli hanno una loro ragione d'essere autonoma, salvo a collocare in un articolo separato quello che è il contenuto del capoverso dell'articolo 3. In questo caso sarei dell'avviso che la Commissione tecnica provinciale, a richiesta delle parti interessate o d'ufficio, entro un termine da stabilire e che comunque non dovrebbe oltrepassare i due mesi dalla fine dell'annata agraria, provvedesse a determinare soltanto il *quantum* della riduzione che deve essere apportata al canone equo, già fissato in precedenza, perché questo secondo intervento della Commissione tecnica provinciale andrebbe ad incidere sui contratti che all'atto sono già stati conclusi. Per evitare poi che il parere in tal modo espresso dalla Commissione tecnica provinciale abbia un valore giurisdizionale e per sottrarlo ad even-

tuali e possibili controversie da parte del potere giudiziario, la Commissione dovrebbe essere invitata a stabilire l'entità della riduzione tra un minimo ed un massimo, in maniera che, se, ad un certo punto, si rende necessario l'intervento del giudice, questi abbia una certa libertà di giudizio e non si veda costretto soltanto a rendere esecutiva la decisione della Commissione tecnica provinciale.

In queste condizioni ritengo che non sia neppure il caso di preoccuparsi dell'emendamento che suggeriva l'onorevole Bignardi in quanto non è che si vengono a modificare *in toto* i due articoli del codice civile, limitandosi la modifica soltanto alla misura della riduzione della normale produzione del fondo.

CACCIATORE. Se le Commissioni riunite hanno intenzione di decidere, il termine di 60 giorni può essere accettato; ma se si tratta di dare soltanto una indicazione, evidentemente no.

PRESIDENTE. Onorevole Cacciatore, le Commissioni riunite dovranno decidere.

In definitiva, a mio avviso il comma di cui ci stiamo occupando dovrebbe essere così formulato: « Quando in determinate zone agrarie si siano verificate avversità atmosferiche o calamità naturali che abbiano gravemente danneggiato le coltivazioni, provocando perimento o mancata percezione dei frutti in misura non inferiore al trenta per cento della normale produzione, la Commissione tecnica provinciale determina... »

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. A questo punto suggerirei di aggiungere l'inciso: « a richiesta delle parti interessate ».

CACCIATORE. A mio avviso non è il caso di aggiungere l'inciso suggerito dall'onorevole sottosegretario trattandosi di un compito che la Commissione tecnica provinciale e chiamata a svolgere d'ufficio.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Mi permetto di insistere per l'accoglimento di questo mio emendamento perché si sono verificati casi in cui le Commissioni provinciali non si sono preoccupate di stabilire un minimo ed un massimo. Proprio per evitare che l'inconveniente possa ripetersi, occorre dare alle parti interessate la possibilità di rendersi parti diligenti e di invitare il prefetto a convocare la Commissione.

AVOLIO. Mi dichiaro contrario alla proposta dell'onorevole sottosegretario Mannironi. Infatti, se fosse accettato questo emendamento, la Commissione tecnica provinciale potrebbe trovarsi nella condizione di non essere sollecitata dalle parti.

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA — AGRICOLTURA) — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

VALIANTE. A mio giudizio è superfluo aggiungere questo esplicito riferimento alle parti in quanto, nel silenzio della legge, si intende che si deve procedere d'ufficio o a richiesta di qualsiasi parte.

AVOLIO. Onorevole Presidente, ripeto che, accettando l'emendamento, noi giustifichiamo la negligenza della Commissione tecnica provinciale.

PRESIDENTE. Riprendiamo la lettura del comma: « La Commissione tecnica provinciale determina, non oltre 60 giorni dalla fine dell'annata agricola, il limite entro il quale dovrà operarsi la riduzione del canone a favore dell'affittuario, tenendo presente, oltre ai criteri di cui al precedente comma, anche l'entità dei danni verificatisi ».

PALAZZOLO. L'aggiunta « tenendo presente, oltre ai criteri di cui al precedente comma, anche l'entità dei danni verificatisi » mi sembra inutile.

MARICONDA. Si potrebbe forse adottare questa formulazione: « La Commissione tecnica provinciale procederà sollecitamente e comunque non oltre sessanta giorni », perché altrimenti essa provvederà sempre entro i sessanta giorni.

PRESIDENTE. Resta, sembra, da decidere sul problema principale, cioè se concedere la facoltà alle parti interessate o far procedere d'ufficio.

GOMEZ D'AYALA. Condivido l'opinione espressa dal collega Valiante.

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione Giustizia*. Ritengo che la preoccupazione dell'onorevole sottosegretario Mannironi circa la necessità di assicurare l'attività della Commissione tecnica provinciale sia da condividere.

TRUZZI, *Relatore per la XI Commissione Agricoltura*. Sarei dell'avviso di non includere alcun esplicito riferimento; ma dal momento che si vuole includere l'emendamento, è necessario far riferimento esplicitamente anche alle parti interessate.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Al fine di perfezionare la legge si potrebbe fare un articolo autonomo.

Ho sotto i miei occhi la legge n. 181, con la quale, dopo lunghissima discussione, stabilimmo il criterio cui si doveva attenere la Commissione tecnica provinciale per poter operare e cioè « sulla base della entità media dei danni prodotti alle aziende agricole ». Mi sembra che bisogna discutere questo punto particolare perché altrimenti non daremo indicazione alla Commissione su come operare la riduzione ed entro quali limiti. Né tanto meno è pensa-

bile che la Commissione faccia tanti canoni per quante sono le ipotesi, sicché sarà indotta ad operare una riduzione media.

AIMI. Mi permetto far rilevare che in quella legge non si parlava di minimi e di massimi; se così fosse, ci sarebbe una contraddizione in termini. Quando una commissione deve fissare i minimi e i massimi, per fare le medie, occorre specificare i minimi e i massimi accertati come limite, per la commissione stessa.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non si tratta di fissare un nuovo canone equo; si tratta di fissare l'entità della riduzione.

AIMI. La riduzione la si deve fissare in base ai danni minimi e massimi.

TRUZZI, *Relatore per la XI Commissione Agricoltura*. Se si debbono stabilire, per esempio, danni da 100 a 200 lire, vi si arriva dopo aver valutato la media dei danni, per non andare a calcolare zona per zona, pezzo per pezzo.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. No, si dovrebbe dire che la riduzione va calcolata, per esempio, tra il 30 e il 60 per cento.

GOMEZ D'AYALA. Bisogna tener conto del danno minimo X e del danno massimo Y.

BIGNARDI. Mi pare che della media dei danni si dovrebbe tener conto se stabilissimo una media di riduzione. Ammettiamo di avere dei danni che vanno dal 40 al 60 per cento. Allora diciamo che la media dei danni è del 50 per cento e facciamo una riduzione del 50 per cento, che rappresenta la media dei danni e una riduzione media dei canoni. Ma quando noi stabiliamo una riduzione dei canoni da un minimo ad un massimo, bisogna che teniamo conto di un danno che va da un minimo ad un massimo. Poiché il danno va dal 40 al 60 per cento; noi diciamo che si faccia una riduzione secondo i casi, oscillante dal 40 al 60 per cento; altrimenti turbiamo la logica del sistema. L'ipotesi prospettata dal Sottosegretario era giusta, ma in quel caso non c'era una riduzione tra un minimo ed un massimo, c'era una riduzione media.

PRESIDENTE. Secondo me il riferimento alla media dei danni si giustifica col fatto che la riduzione viene operata per zone. Dovendosi stabilire la riduzione del canone per zona, a mio parere si deve tener conto proprio della media del danno; indi, nell'applicazione al caso concreto, si deve fare riferimento al massimo e al minimo. Questa mi pare dovrebbe essere la giusta posizione.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Onorevole Breganze, lei avrebbe ragione se nella zona colpita si praticasse la monocoltura, cioè una sola coltura. In tal caso si può individuare quella che ha subito il maggior danno e quella che ha subito il minor danno; ma questa ipotesi non esiste. In un'azienda un prodotto può anche essere colpito al cento per cento, ma può anche darsi che nell'ambito della stessa azienda l'incidenza di questo danno sia meno rilevante che in un'altra azienda nella quale lo stesso prodotto è stato colpito invece nella misura soltanto del dieci per cento, rappresentando per l'appunto quel prodotto in quest'ultima azienda una maggiore componente della produzione. Ecco perché il concetto di media, anche se sembra paradossale, lo sembra se ci si riferisce ad un prodotto; ma se si tien conto che in un determinato territorio le coltivazioni sono molteplici e i danni producono una diversa conseguenza su ciascuna produzione, forse non è male tener presente questo criterio.

BIGNARDI. Non si tratta più di media dei danni, allora, ma di danni complessivi; anche se riconosco che il profilo espresso dall'onorevole Sedati è giustissimo.

PRESIDENTE. L'onorevole Bignardi insiste nell'emendamento del 40 per cento?

BIGNARDI. Sì, insisto.

VALIANTE. Non credete che, per armonia con l'articolo 1635 del Codice civile, sia il caso di stabilire « un terzo » invece che il 33 per cento? Sarebbe più in armonia col codice.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Valiante.

(È approvata).

GOMEZ D'AYALA. Proporrò di togliere le parole finali « alle aziende ».

PRESIDENTE. Dò lettura del secondo comma dell'articolo 3, con le variazioni apportate:

« Quando, in determinate zone agrarie, si siano verificate avversità atmosferiche o calamità naturali che abbiano gravemente danneggiato le coltivazioni, provocando perimento o mancata percezione dei frutti in misura non inferiore al terzo della normale produzione, la Commissione tecnica provinciale determina, non oltre sessanta giorni dalla fine dell'annata agraria, i limiti entro i quali dovrà operarsi la riduzione del canone a favore dell'affittuario sulla base della media dei danni verificatisi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

GOMEZ D'AYALA. Vorrei fare un'osservazione. Noi abbiamo or ora approvato questo articolo 3, con le modificazioni che gli onorevoli colleghi conoscono. L'articolo 4 (già da noi approvato nella scorsa seduta) stabilisce quali sono i compiti che spettano alla Commissione centrale; alla lettera c) esso dice:

« c) a sostituirsi alle stesse commissioni tecniche qualora queste non deliberino le tabelle dell'equo canone entro il termine previsto dal precedente articolo 2 ».

Avendo introdotto un nuovo criterio, potremmo dire:

« ...dai precedenti articoli ».

PRESIDENTE. Si tratta di mero coordinamento. Pongo, comunque, in votazione la proposta Gomez.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 5, che riguarda la riduzione dei canoni. Ne dò lettura:

« Fino a quando non interverranno rilevanti modificazioni nell'attuale situazione del reddito agricolo, la Commissione tecnica provinciale di cui agli articoli precedenti, nel determinare i limiti di equità relativamente ai canoni composti, in tutto o in parte in cereali già soggetti ad ammasso, o in canapa, ovvero in denaro, ma con riferimento o comunque ragguagliati ai prezzi di tali prodotti, deve contenere le sue determinazioni entro limiti tali da evitare che ne risulti comunque aggravato il canone a carico dell'affittuario rispetto a quello esistente alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Nei contratti individuali sono fatte salve in ogni caso le condizioni più favorevoli dell'affittuario ».

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione giustizia*. Mi sembra che le questioni siano due, che traggono rispettivamente origine, l'una, dal secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 277; l'altra da una serie di norme che sono state successivamente emanate circa l'ammasso dei cereali e posteriormente allo stesso. La prima di tali norme è quella che stabilisce che non sono mai rivedibili i canoni fissati in cereali soggetti ad ammasso. Questa norma, dettata in un tempo in cui l'urgenza di assicurare il conferimento medesimo determinava anche la necessità di prevedere adeguatamente quali fossero le quantità relative (ma che aveva poi anche altri fini connessi con il periodo bellico), aveva fatto sì che qualsiasi canone pattuito in ce-



reali, sia che fosse paurosamente alto, sia che fosse enormemente sperequato in basso, non fosse soggetto ad aumento o a variazioni: tantoché, essendo state più di una volta investite di casi di questa natura le sezioni specializzate, esse hanno ritualmente ritenuto che non potesse farsi luogo alla determinazione secondo equità per questo tassativo impedimento, dettato da condizioni diverse.

Il punto che, a mio avviso, andrebbe chiarito, e che ritengo non sia da considerarsi compreso nella dizione generale per cui sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, è costituito dalla necessità che espressamente si dica che la norma contenuta in questo secondo comma dell'articolo 5 (dianzi menzionato) si intende espressamente superata.

La seconda e più complessa questione riflette quei canoni di affitto i quali, o per essere costituiti in cereali già soggetti all'ammasso, o per essere costituiti in cereali o canapa, hanno avuto, per norme legislative successive (talune delle quali puramente di conferma), una particolare situazione di favore, nel senso che sono state accordate, a vantaggio dei coltivatori diretti, delle riduzioni del 30 per cento; inizialmente queste riduzioni sono state accordate a titolo di premio di coltivazione o comunque quale riconoscimento alla loro fatica, alla loro posizione e per gli oneri che questo tipo di prodotto comporta (almeno penso sia questa la *ratio*).

È evidente, a mio avviso, come dicevamo in sede di parere della Commissione di giustizia, che, una volta introdotto l'equo canone, questo non può essere equo o meno a seconda che sia costituito in cereali o canapa o in altri generi diversi: per cui, una volta determinata appunto (nel massimo e nel minimo) la misura in cui un canone deve essere attuato, tenuto conto di quelle caratteristiche e di quei fini che l'articolo 2 ha determinato, deve essere totalmente indifferente il tipo di prodotto in cui il canone si estrinseca.

Non mi nascondo, d'altra parte, che, laddove questa statuizione (e cioè l'espressa abrogazione — tanto per parlare in termini di facile intelligenza — del 30 per cento) dovesse costituire ragione di scatto automatico in avanti dei vari canoni di fitto, rischieremo di provocare, certamente contro la nostra stessa intenzione, una situazione negativa che dobbiamo invece evitare.

Ripeto, dunque, che non mi nascondo che, laddove, per effetto di questa necessaria abolizione delle norme sul 30 per cento, determinassimo un salto in avanti del 30 per cento

dei canoni (in cereali o in canapa o con riferimento a questi generi), faremmo certamente cosa in contrasto con il fine che la legge deve perseguire.

Altra cosa sarebbe nel caso che i canoni fissati in cereali o in canapa fossero autonomamente sperequati, per ragione diversa dal fatto del 30 per cento. Questo caso può verificarsi nell'ipotesi in cui il canone stesso si riporti a misure riferite alla produzione per ettaro, per esempio nel caso del frumento, nel qual caso evidentemente si trascende e supera la questione automatica del 30 per cento.

Tutto ciò posto, riterrei conseguenzialmente di proporre alla Commissione una formula che mi permetto di presentare all'onorevole Presidente, salvo ogni ulteriore rettifica o precisazione. Riterrei che dovremmo fissare, a mio modesto avviso, questi principi:

1°) che la riduzione percentuale dei canoni fissati o in cereali o in canapa, qualsiasi l'origine e qualsiasi la misura o il modo, debba ritenersi abolita;

2°) che tuttavia, per effetto di questa abolizione, i canoni non possono venire aumentati rispetto a quelli che attualmente vigono (va da sé che se i canoni siano autonomamente eccessivi o troppo bassi, a prescindere da questa ragione, la revisione deve essere consentita);

3°) che sia parallelamente abrogato il concetto espresso nell'articolo 5 (secondo comma) della legge n. 277: perché diversamente, malgrado ogni nostra bella affermazione, nessun canone in cereali sarebbe rivedibile né all'insù né all'ingiù.

Ciò posto, la formulazione che propono, salvo quei ritocchi che il collega Truzzi e ogni altro collega potranno suggerire, sarebbe la seguente; e prego i colleghi di esaminarla con indulgenza, perché l'ho redatta molto rapidamente.

« La riduzione percentuale dei canoni che siano totalmente o parzialmente convenuti in cereali o in canapa o con riferimenti ai prezzi degli stessi prodotti è abolita.

« Per effetto di tale abolizione i canoni praticati nei relativi contratti non dovranno tuttavia venire aumentati.

« È abrogato altresì il secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 277 ».

Mi parrebbe così di aver risposto alle legittime preoccupazioni dei colleghi che hanno formulato l'articolo 5 contenuto nel testo della Commissione Agricoltura, cercando nel con-

tempo di svincolarlo da passate norme la cui applicazione può essere meno chiara e agevole; e tengo a dire che con ciò non intendo affatto svalutare l'impegno e lo sforzo di chi ha formulato l'articolo 5, che anzi apprezzo moltissimo: ma soltanto cercare una formula che, con espressa abrogazione, elimini incertezze e confusioni che non giovano a nessuno. Inoltre con questa formula si eviterebbe anche il pericolo di creare una norma che, per la possibilità di essere eventualmente interpretata come unilaterale, potrebbe anche essere oggetto di impugnazione di legittimità, cosa che certamente nessuno di noi desidera che si verifichi.

Con questa premessa presento a lei, onorevole Presidente, il relativo emendamento.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Desidererei un chiarimento. Quale è il comma di cui l'onorevole Breganze propone l'abolizione?

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione giustizia*. Il comma di cui ho proposto l'abrogazione è il seguente: « La revisione di cui al precedente articolo non è consentita qualora il canone sia composto esclusivamente da cereali soggetti ad ammasso, e con riferimento ai prezzi degli stessi prodotti, e le quantità convenute non siano aumentate posteriormente al 12 maggio 1941 ».

Evidentemente c'è proprio una preclusione generale: per cui se un proprietario, per fare un'ipotesi, aveva 30 quintali di grano ad ettari in virtù di un aumento non successivo al 1941, in questo caso non potrebbe verificarsi alcuna riduzione, e reciprocamente per il caso di rivalutazione: il che penso sarebbe non equo.

TRUZZI, *Relatore per la XI Commissione agricoltura*. Non sono in disaccordo con la valutazione dell'onorevole relatore della Commissione Giustizia. Mi permetterei di dire che, salvo la prima parte dell'articolo 5 che vi pregherei di sostituire con il relativo emendamento, credo che sarebbe opportuno mantenere la dizione: « La Commissione tecnica... », della quale invece il collega Breganze non parla nel suo emendamento.

Quindi io proporrei la soppressione delle parole: « Fino a quando non interverranno rilevanti modificazioni nell'attuale situazione del reddito agricolo » e la loro sostituzione con le seguenti: « Le norme relative alla riduzione del 30 per cento dei canoni composti in tutto o in parte in cereali o in canapa o, con riferimento ai prezzi degli stessi prodotti sono abrogati ». Queste parole sostituiscono le precedenti fino a « reddito agricolo ».

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione giustizia*. Sono d'accordo.

TRUZZI, *Relatore per la XI Commissione agricoltura*. Poi continuerei lasciando quasi invariato il resto: « La Commissione tecnica provinciale di cui agli articoli precedenti, nel determinare i limiti di equità relativamente ai canoni composti, in tutto o in parte, in cereali già soggetti ad ammasso, o in canapa, ovvero in denaro, ma con riferimento o comunque ragguagliati ai prezzi di tali prodotti ». E qui metterei un breve inciso: « tenuto conto delle norme abrogate », per poi continuare: « deve contenere le sue determinazioni entro tali limiti ».

Mi pare che in tal modo, mantenendo lo strumento che è la Commissione tecnica, e sostituendo solo la prima parte della norma, avremmo accolto tutte le preoccupazioni fatte presenti dall'onorevole Breganze.

DANIELE. L'articolo 5 è completamente contraddittorio con tutto il resto della legge. Ora io non penso che questa contraddizione possa essere sanata formulandolo diversamente, come ha proposto l'onorevole Breganze, perché qui le due Commissioni riunite devono decidere se fare una legge sull'equo canone, oppure fare una legge di blocco, arrivando a trasformare l'articolo 5 in una norma che blocchi gli affitti in grano o in canapa. Insomma, a me sembra veramente impossibile che, dopo aver formulato in modo così dettagliato e preciso quelli che devono essere i criteri che la Commissione deve seguire per stabilire i limiti dell'equità del canone, venga ad essere introdotto poi un elemento il quale, a prescindere da quali siano stati i motivi che hanno indotto il legislatore a prescrivere una riduzione del 30 per cento per determinati tipi di canapa, dimentica completamente quello che è il criterio fondamentale della legge, e cioè l'equità del canone, per stabilire che alcuni canoni, anche nel caso non fossero equi, perché bisogna anche fare questa ipotesi, non possono essere modificati. Infatti, dice che quei tali canoni non potranno essere modificati se già sono stati sottoposti a riduzione, eccetera.

D'altra parte è questo anche un trattamento differenziato, perché con l'approvazione di questa legge le commissioni per l'equo canone potranno benissimo aumentare i canoni qualora siano riferiti a determinati prodotti, come ad esempio l'olio, l'uva o gli ortaggi. Se si stabilisce il principio dell'equo canone, allora la Commissione, nel caso ritenga che i canoni siano sperequati, può anche aumentarlo. Sono considerazioni di carattere

teorico, d'accordo, perché in effetti i canoni stanno scendendo per effetto della mancanza di mano d'opera, per cui in pratica sono i proprietari delle terre che devono pregare gli affittuari di prendere in affitto dei terreni a prezzi di molto inferiori probabilmente anche a quelli che saranno stabiliti dalle commissioni tecniche. Si tratta, quindi, di una questione che ha un valore puramente teorico. Ma appunto per questo non possiamo stabilire la contraddizione che il canone possa essere equo in alcuni casi e non equo in altri casi. Inoltre qui si stabilisce un criterio a termine: fino a quando non interverranno rilevanti modificazioni, ecc. ecc. Mi riferisco al testo originario, si intende, in quanto l'emendamento soppressivo potrebbe anche non essere approvato. E sarebbe peggio ancora non mettere alcuna indicazione di termine.

A me pare che la soluzione più semplice sia quella di abrogare l'intero articolo 5, senza neanche fare riferimento a quello che propone nel primo comma il collega Breganze, cioè intendere abrogata la riduzione del 30 per cento, perché a me questa sembra assorbita dall'ultimo articolo, in cui si dice che sono abrogate tutte le norme non compatibili con la presente legge.

GOMEZ D'AYALA. Io sono dell'opinione che si debba mantenere il testo adottato dalla Commissione Agricoltura in sede referente, per diverse ragioni. In primo luogo perché ci troviamo di fronte a una disciplina particolare, che è stata applicata per un determinato settore delle affittanze, e che ha avuto le sue ragioni, che sono per lo meno fino ad oggi valide. Siamo giunti, nel momento in cui ci siamo proposti di disciplinare tutta la materia dell'affitto, ad una formulazione che consentiva il passaggio dalla disciplina della riduzione automatica nel settore degli affitti a canapa e a cereali alla disciplina dell'equo canone, attraverso l'applicazione delle tabelle elaborate dalle commissioni tecniche. Se noi volessimo accettare la tesi dell'onorevole Breganze, in sostanza giungeremmo alla conclusione della abrogazione pura e semplice di queste norme, e non avremmo avuto bisogno di stendere quell'articolo per assicurare la saldatura fra vecchia e nuova disciplina.

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione giustizia*. Ma c'è il secondo comma che salva tutto. Chiedo scusa se ho interrotto.

GOMEZ D'AYALA. Lei è d'accordo per il secondo comma?

D'altra parte, se mi consente, signor Presidente, ci troviamo in una situazione parti-

colare. La disciplina della riduzione degli affitti a canapa e cereali prevede fra l'altro che gli affittuari abbiano diritto a ripetere quello che avevano corrisposto in violazione delle norme di legge entro un anno, se non vado errato, dalla cessazione del rapporto. Che cosa accade nel momento in cui noi, con una norma pura e semplice, abrogiamo quelle disposizioni? Tutte le questioni che sono in corso, le trattative in corso tra affittuari e proprietari, i giudizi che sono pendenti dinanzi al magistrato che sorte subiscono? L'abrogazione comporterebbe l'abolizione di questo diritto che, a mio avviso, è acquisito. In secondo luogo noi avevamo scelto la soluzione che fino a quando non saranno intervenute modificazioni, le commissioni tecniche dovranno tener conto delle riduzioni che sono operanti, appunto perché quelle ragioni permangono ancora. Non voglio riferirmi ai contratti in cereali, ma nelle zone di affitto a canapa quelle ragioni che hanno suggerito la riduzione automatica dei canoni di affitto a canapa sono ancora esistenti. Ed allora si dà oggi la indicazione alla Commissione tecnica provinciale di tener conto delle ragioni che indussero a quella riduzione automatica. Con il secondo comma dell'articolo 5, noi avevamo poi stabilito il principio, di fronte alle difficoltà oggettive che ci sono nel procedere a riduzioni precise e nel tener conto di tutte le situazioni particolari, di far salvo il diritto dell'affittuario di avvalersi delle condizioni più favorevoli. Con l'ultimo articolo della legge poi avevamo disposto l'abrogazione di tutte le norme incompatibili con l'applicazione della presente legge.

Quale doveva essere è quale dovrà essere secondo noi la conseguenza pratica che deriva da questo sistema nel suo complesso? Questa: che cioè se le commissioni tecniche provinciali riusciranno nel loro lavoro a tener conto di queste situazioni, non avranno più efficacia in pratica le norme che riducono gli affitti a canapa e a cereali. Se le commissioni tecniche dovessero invece procedere a determinazioni che entrano in conflitto con quella disciplina, e in questo caso nella situazione attuale in danno degli affittuari, allora gli affittuari, non essendo espressamente abrogate quelle norme, avranno la possibilità di ottenere il riconoscimento della condizione più favorevole.

Mi pare quindi che, per queste ragioni, dovremmo mantenere il testo della Commissione Agricoltura.

AIMI. Mi rendo conto delle perplessità manifestate dall'onorevole Daniele, perché in

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA — AGRICOLTURA) — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

effetti, dal punto di vista teorico, questa norma è in evidente contraddizione con la legge; però è altrettanto vero che occorre legare il passato con il futuro e quindi una norma, sia pure apparentemente contraddittoria, è opportuna per questo scopo. Ecco la necessità di una norma procedurale. Ora io non condivido però tutte le obiezioni che ha fatte l'onorevole Gomez d'Ayala, ma ne condivido almeno una: è necessario fare in questo articolo una precisazione, e perciò all'emendamento Breganze io premetterei queste parole: « A far tempo dall'annata agraria successiva all'entrata in vigore della legge è abrogato... », altrimenti questa abrogazione può avere effetto retroattivo, può avere effetto sulla ripetibilità delle somme già pagate, può avere effetto infine sui giudizi in corso, mentre per il passato debbono avere vigore le norme vecchie.

Io non credo che in questo modo possa sorgere qualche questione, perché il passato è regolato dalla vecchia legge. Secondo me si può stare tranquilli e abrogare questa riduzione che crea confusione nei rapporti, dà modo ai proprietari di giocare sul fatto che la diminuzione c'è ma deve essere reclamata, e permette anche di fissare canoni più alti. Quindi sono d'accordo per l'abolizione nella formulazione proposta con l'aggiunta da me enunciata.

SCHIAVON. Accetto la proposta del relatore Breganze nella prima parte e modificerei così il secondo comma: « Per effetto di tale abolizione la Commissione tecnica provinciale determinerà i limiti di equità », in modo che i contratti non possano essere aumentati.

PRESIDENTE. Riassumo le proposte e le osservazioni fatte. L'onorevole Breganze, anche a nome della maggioranza della Commissione Giustizia, propone la disposizione espressa dell'abolizione delle riduzioni stabilite per legge ma si preoccupa del fatto che per effetto di questa abrogazione i canoni possano essere aumentati a danno dell'affittuario. Allora propone un comma il quale dice che « per effetto di tale abrogazione i canoni praticati nei relativi contratti non dovranno tuttavia venire aumentati ». Insomma l'onorevole Breganze propone che la determinazione del nuovo canone possa dipendere da due elementi: o dall'abrogazione della riduzione che viene operata per legge o da altri elementi: che sono nel giuoco economico.

L'onorevole Truzzi accoglie nella sostanza le osservazioni dell'onorevole Breganze, ma propone una diversa valutazione che è un po' rapportata all'articolo proposto dalla Com-

missione Agricoltura: è dell'idea, insomma che non ci debba essere un aumento di canone oltre al venir meno della riduzione.

L'onorevole Aimi propone che sia chiarito che la norma entra in vigore con effetto dall'annata agraria successiva all'entrata in vigore della presente legge.

TRUZZI, *Relatore per l'XI Commissione agricoltura*. Io preferirei il riferimento al biennio successivo, perché le commissioni tecniche operano appunto per biennio.

AIMI. Nella formulazione proposta dall'onorevole Breganze si afferma che, in ogni caso, il canone d'affitto non deve essere aumentato a seguito dell'abrogazione; nella proposta Truzzi si parla delle commissioni tecniche. Trattandosi di norma di carattere transitorio, la formulazione proposta dal collega Breganze mi sembra più opportuna, se non si vuole proprio aggiungere a quella di Breganze la proposta Truzzi. Con la proposta del collega Truzzi per ottenere l'applicazione si deve ricorrere alle sezioni specializzate, mentre con la formulazione del collega Breganze l'applicazione si ha *ipso jure*.

L'emendamento potrebbe, quindi, essere così concepito: « Per effetto di tale abrogazione, i canoni praticati nei relativi contratti non devono in ogni caso essere aumentati ».

GOMEZ D'AYALA. Vorrei un chiarimento. Io sono convinto che, fissato il principio che anche con decorrenza da una determinata epoca è abrogata tutta la disciplina delle riduzioni del trenta per cento, coloro che fino ad oggi avrebbero diritto a ripetere quello che è stato corrisposto in più, lo perderebbero. Se così è, bisognerebbe precisarlo bene.

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione giustizia*. Onorevole Gomez D'Ayala, il secondo comma dell'articolo 6 afferma che « l'affittuario può in qualunque momento ed in ogni caso non oltre sei mesi dalla cessazione del contratto, ripetere le somme eventualmente corrisposte in eccedenza alla misura del canone dovuta a norma della presente legge ».

CACCIATORE. Il secondo comma dell'articolo 6, onorevole Breganze, fa riferimento alla legge in generale.

GOMEZ D'AYALA. Per potere adire in giudizio occorre agire in base ad una norma di legge: questa è la nostra preoccupazione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, cerchiamo di andare alla sostanza di questa nostra discussione. Mi pare che in questo comma si dica che con l'annata agraria ancora da stabilire vengono abolite le riduzioni del

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA — AGRICOLTURA) — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

trenta per cento. Da alcuni colleghi è stata sollevata la seguente preoccupazione: poiché le leggi precedenti danno la facoltà all'affittuario di ripetere quanto gli ha pagato, quando sarà applicata la presente legge, rimarrà o no in vigore la norma che ammette la ripetibilità?

A mio parere, si perché la decorrenza è dalla annata agraria prossima.

GOMEZ D'AYALA. Se così è, onorevole Presidente, bisogna dirlo espressamente.

VALIANTE. Faccio una proposta formale: articolare autonomamente il secondo comma dell'articolo 6, che si riferisce al diritto di ripetizione, proprio per estenderlo a tutti i casi.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Non è possibile far riferimento a tutti i casi in quanto le leggi precedenti sono abrogate a partire da oggi in avanti e non da prima.

GOMEZ D'AYALA. Questa sua dichiarazione, onorevole sottosegretario, non fa altro che confermare la mia tesi.

PRESIDENTE. Dò lettura dell'emendamento Aimi: « Con effetto dall'annata agraria successiva alla entrata in vigore della presente legge le norme relative alla riduzione del trenta per cento dei canoni composti, in tutto o in parte, in cereali o con riferimento ai prezzi degli stessi prodotti, sono abrogate.

Per effetto di tale abrogazione i canoni praticati nei relativi contratti, di cui al precedente comma, non devono tuttavia venire aumentati e la Commissione tecnica provinciale deve contenere le sue determinazioni in modo che, per effetto di tale abrogazione, non risulti aggravato il canone dell'affittuario rispetto a quello esistente alla data dell'entrata in vigore della presente legge ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il collega Breganze, nell'ultimo comma del suo emendamento, propone l'abrogazione espressa di talune leggi che vengono richiamate. Ora, poiché è un frequente difetto del legislatore italiano di richiamarsi troppo spesso a leggi precedenti che il giudice o il legale di una parte deve andare a rileggere, penso che si dovrebbe dire più semplicemente che « la revisione dei canoni è ammessa anche se il canone è determinato in cereali soggetti all'ammasso o con riferimento ai loro prezzi ».

AIMI. Non condivido l'opinione dell'onorevole sottosegretario Mannironi perché intanto si tratta di una norma che è quasi caduta in desuetudine; in secondo luogo, in una legge come questa mi sembra una cosa fuori luogo far richiamo alla abrogazione. Poiché l'ultimo articolo dice espressamente che sono abrogate

tutte le norme incompatibili con la presente legge, occorre aggiungere espressamente quanto contenuto nel mio emendamento.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Io volevo semplificare.

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione*. Mi permetto rispettosamente far presente che è opportuno che ciò venga posto in altri termini perché l'abrogazione è generica.

PRESIDENTE. Secondo me un riferimento alle leggi vigenti sarebbe necessario, cioè bisogna aggiungere: « previsto dalle leggi vigenti ». Insomma, dopo la frase: « la riduzione percentuale dei canoni... » bisognerebbe aggiungere: « dei canoni composti in tutto o in parte in cereali o in canapa o con riferimento ai prezzi degli stessi prodotti previsti dalle leggi vigenti, sono abrogate ». Pongo, pertanto, in votazione questa parte dell'articolo, di cui dò lettura completa:

« Con effetto dall'annata agraria successiva all'entrata in vigore della presente legge, le norme relative alla riduzione del 30 per cento dei canoni composti in tutto o in parte in cereali o in canapa o con riferimento ai prezzi degli stessi prodotti, sono abrogate ».

(È approvato).

Dò ora lettura del secondo comma dell'onorevole Breganze:

« La Commissione tecnica provinciale (di cui agli articoli precedenti) deve contenere le sue determinazioni in modo che, per effetto di tale abrogazione, non resti aggravato il canone a carico dell'affittuario rispetto a quello esistente alla data di entrata in vigore della presente legge ».

La seconda parte ritengo sia senz'altro da accettare; però, per la prima parte, vorrei richiamare l'attenzione del collega Aimi che l'ha proposta. Quando si dice: « I canoni non dovrebbero essere aumentati », non si esprime ciò che il collega Aimi intende esprimere perché l'aumento del canone presuppone una determinazione delle parti diretta al particolare effetto di aumentare il canone. Qui invece si vuol dire che, per effetto di questa abolizione, non deve rimanere peggiorata la condizione dell'affittuario fino a quando non sarà determinata da parte delle commissioni.

TRUZZI, *Relatore per la XI Commissione agricoltura*. No, è esattamente un'altra cosa.

AVOLIO. Si tende cioè a garantire le condizioni di miglior favore.

AIMI. Allora il comma è formulato male; bisogna dire, secondo me: « l'onere è a carico dell'affittuario ».

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA — AGRICOLTURA) — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione giustizia*. Ma che cosa vuol dire « onere »? Si tratta di denaro o di qualche altra cosa?

AIMI. Si può demandare in sede di coordinamento, pregando il Presidente di trovare la parola adatta. Se indichiamo che il canone da corrispondersi effettivamente dall'affittuario non deve essere aumentato, questo mi pare sufficiente.

PRESIDENTE. Rileggo la formula: « Per effetto di tale abrogazione, i canoni attualmente corrisposti dagli affittuari non dovranno tuttavia venire aumentati e le commissioni tecniche provinciali... eccetera ». Va bene?

AVOLIO. Noi desideriamo dichiarare espressamente che siamo favorevoli a questa norma se essa è intesa — come è intesa da noi — a conservare le condizioni di miglior favore per queste categorie. Questo è lo spirito, la sostanza della norma. Deve esser ben chiaro.

PRESIDENTE. Allora pongo in votazione l'articolo 6 in questa provvisoria stesura:

« Per effetto di tale abrogazione, i canoni attualmente corrisposti dagli affittuari non dovranno tuttavia venire aumentati e la Commissione tecnica dovrà contenere le sue determinazioni in modo che, per effetto di tale abrogazione, non risulti aumentato il canone a carico dell'affittuario rispetto a quello esistente alla data dell'entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

Naturalmente, come per le altre questioni di minor conto rimaste in sospenso, il comma sarà definitivamente formulato in sede di coordinamento.

(Così rimane stabilito).

GOMEZ D'AYALA. A questo punto c'è il problema della ripetizione.

PRESIDENTE. C'è però un altro elemento. Nei contratti sono fatte salve le condizioni più favorevoli all'affittuario.

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione giustizia*. Pongo una domanda cui prego rispondere in base alla vostra esperienza. Se noi diciamo: « determinate condizioni per equità che sono previste e sancite, eccetera », mi pare che questo comma diventa superfluo e contraddittorio, se si vogliono fissare determinate caratteristiche le quali debbono permanere. Può darsi che nei contratti indivi-

duali ci sia una pura ripetizione di un precedente contratto, nel quale, in virtù della norma dell'articolo 5 (prima citato), si sia dovuti rimanere fermi ad un determinato canone di affitto che non potrebbe essere ritocato perché in cereali.

Oltre i limiti già segnati con totale chiarezza dall'emendamento Breganze-Truzzi-Aimi, mi pare che, aggiungere l'ultimo comma prima previsto, costituirebbe una superfetazione e una formula di non equità oltre che un pericolo di illegittimità, data la chiarezza che si richiede per i fini desiderati. Quindi rispettosamente, sono contro la proposta.

GOMEZ D'AYALA. Credo che la preoccupazione dell'onorevole Breganze non sia fondata perché l'abolizione comporta delle precise conseguenze che non possono essere modificate in questa seconda parte. Mi pare invece che appaia sempre più opportuno l'inserimento nella legge di queste norme perché possono esservi, anche nei rapporti individuali, altri e diversi argomenti, per cui noi vogliamo far salvo il diritto per le parti di riconoscere un canone, per esempio, minore di quello previsto dalle tabelle.

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione giustizia*. Nei contratti futuri sì, ma nei contratti vecchi no: i contratti vecchi sono superati da queste norme.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Queste norme debbono avere effetto per l'avvenire, non per il passato; altrimenti andiamo incontro ad una illegittimità che domani potrebbe anche essere accettata e dichiarata.

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione*. Ripeto: per i contratti vecchi, no; per i contratti futuri può essere pattuito liberamente.

PRESIDENTE. Queste norme di maggior favore possono essere riferite o al canone oppure anche ad altri punti del contratto. Secondo me, deve e può rimaner ferma la salvezza per le norme più favorevoli riferite ad altri punti del contratto, ma per quello che si riferisce al canone, secondo me deve entrare in vigore la norma obbligatoria, impegnativa, che abbiamo visto.

TRUZZI, *Relatore per la XI Commissione agricoltura*. Questa norma di far salve le condizioni più favorevoli, noi l'abbiamo inserita in tutti i contratti agrari che abbiamo approvato; in tutti. E dico di più: essa esiste in molte leggi che riguardano i rapporti di lavoro ed esiste in tutti gli accordi sindacali

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA — AGRICOLTURA) — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

di qualunque carattere e capitolato! Come pure esiste in tutti i capitolati d'affitto o mezzadria.

BIGNARDI. Questa norma non ha un senso in una legge sull'equo canone, né ha senso — se mi consentite — il richiamo del collega Truzzi ai contratti di lavoro e di affitto.

TRUZZI, *Relatore per la XI Commissione*. Eppure c'è anche nei contratti d'affitto.

BIGNARDI. D'altra parte questa norma sarebbe perfettamente logica se noi fossimo di fronte ad una disciplina che non fosse quella di un equo canone. Se andassimo a modificare talune cose del contratto d'affitto, ma lasciassimo in sostanza una certa libertà al contratto d'affitto stesso, noi potremmo fare l'eccezione dei contratti individuali rispetto ai contratti collettivi; ma quando stabiliamo una norma di equo canone, con questa dizione, faremmo un equo canone valevole in sostanza solo per una delle due parti. L'altra parte può prescindere dall'equo canone in virtù di un richiamo a condizioni più favorevoli dell'affittuario. Questa norma è in contrasto con lo spirito e con la lettera della legge ed è assolutamente incomprensibile. Si tratta di una norma che provocherà una infinità di contese e che darà luogo ad una infinità di inconvenienti.

DANIELE. L'ultimo comma dell'articolo 5 è in contrasto col comma precedente, perché noi abbiamo parlato di norma transitoria. L'articolo 5 comprende una norma transitoria. Ora, come è già stato approvato tale articolo 5, è evidente che, aggiungendo il secondo comma, noi verremmo a contraddire ciò che è già stato detto dall'onorevole Breganze e cioè che questa norma non può essere applicata in quei casi in cui norme più favorevoli erano state attuate, perché veniva applicata quella famosa legge che vietava l'aumento dei canoni. Quindi è in contrasto con la norma precedente ed è in contrasto con l'articolo 6, perché nell'articolo 6 è detto esplicitamente che ognuna delle due parti può ricorrere alla commissione quando il canone non sia contenuto entro i limiti. Non possono, evidentemente, esser fatte salve delle condizioni più favorevoli, quando poi, all'articolo 6, diciamo che il proprietario (che si trova in condizioni più favorevoli nei riguardi dell'affittuario) può senz'altro adire alla commissione.

TRUZZI, *Relatore per la XI Commissione agricoltura*. Io propongo che si faccia, come si è sempre fatto in tutte le altre leggi agrarie, un articolo finale autonomo.

BIGNARDI. Non è questione di ultimo comma di un articolo o di un articolo a sé.

La questione è se si vuole fare una legge sull'equo canone o se si vuole fare una legge di equità unilaterale! Ma insomma, come si può concepire che in una legge di equo canone, in cui all'articolo 6 si dice che tutte e due le parti possono ricorrere contro la sperequazione, siano fatte salve le condizioni più favorevoli per una delle parti? Ma è un non senso! Un conto è che ad un certo momento si faccia un contratto di lavoro in cui si dica che il salario giornaliero è di 2.000 lire, ma che però, se fra le parti è già stato stabilito un salario individuale di 2.500 lire, quel salario individuale è sempre valido, cioè è fatta salva la condizione di miglior favore per il lavoratore. Ma qui, un articolo di questo genere, non in un contratto di lavoro, ma in un contratto d'affitto, è un non senso, è in contraddizione con tutto il resto della legge, è del tutto incomprensibile, può sollevare contese infinite!

TRUZZI, *Relatore per la XI Commissione agricoltura*. Secondo me, qui si equivoca. Nel comma è detto: « nei contratti individuali ». Fate l'ipotesi che in un contratto individuale liberamente stipulato fra le parti, siano state stabilite delle norme di corresponsione, di metodo, di tecnica, di modo, di qualità, e che siano più favorevoli. Sono fatte salve? Ma che cosa è fatto salvo? Dei patti — liberamente stipulati tra le parti — che erano più favorevoli all'affittuario?!

Mi domando perché dovremmo abrogare cose che sono state pattuite nel contratto individuale senza riserve.

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione giustizia*. Se si tratta della condizione citata dal collega Truzzi per tutti quanti e relativa alla quantità, posso accettare. Ma l'equità deve valere per l'una e per l'altra parte. Se volete precisare che le parti possono stabilire per il futuro condizioni favorevoli, fatelo pure. Ma per il passato ciò è contro l'equità e illegittimo come norma.

AIMI. Mi permetto far osservare al collega Breganze, per una sua ulteriore meditazione, il fatto che questa legge si occupa del canone e di niente altro. E quindi non tratta di condizioni aggiuntive. Prego l'onorevole Breganze di considerare che qui non si tratta dei contratti di affitto in generale, ma si tratta del solo canone. Quindi dobbiamo avere ben presente che se introduciamo una norma così, vuol dire che se c'è una norma più favorevole agli affittuari essa rimane in vigore.

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione giustizia*. Condivido il rilievo, e lo capisco, ma solo per quanto riguarda il modo di

riscossione, il tempo, la qualità e così via. Non lo condivido invece per quanto riguarda la quantità.

MICELI. Avendo sentito il parere di diversi colleghi, vorrei fare una proposta transattiva. I colleghi si preoccupano che in un contratto tra l'affittuario e il proprietario, che è regolato nei confronti del canone sotto l'egida dell'equità e questo per legge, non ci possa essere una deroga a favore di una sola parte, che è la parte dell'affittuario. Però nello stesso tempo coloro che fanno questa eccezione non hanno niente da obiettare quando vengono citati i contratti di lavoro che contemplano la condizione più favorevole per il lavoro. E dicono che quelli sono contratti di lavoro. Ma se introducessimo i due concetti, salvandoli tutti e due, che cioè quando l'affittuario è anche coltivatore in questo caso vengono mantenute le condizioni di miglior favore esistente, credo che non ci sarebbe nessuna obiezione da fare. Perché l'affittuario quando è anche coltivatore è un lavoratore, senza alcuna possibilità di dubbio. E quindi il canone è come se fosse preso dal salario del coltivatore diretto.

PRESIDENTE. Vorrei che ci fermassimo un po' su questo punto, per chiarirci le idee. Abbiamo introdotto una nuova disciplina; abbiamo detto che i canoni devono essere contenuti entro certi limiti. Si abolisce il 30 per cento, non si possono per effetto di questa abolizione aumentare i canoni. Ma se, nella autonomia contrattuale, le parti in un contratto individuale stabilissero una norma più favorevole a favore di una delle parti, non vedo perché dovrebbe cadere.

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione giustizia*. Ma questo può valere per i contratti nuovi.

PRESIDENTE. Ma no, anche per i vecchi contratti, per i contratti in corso.

AIMI. Mi sia concesso di fare una considerazione. Sono molto preoccupato, in questo caso, della costituzionalità della legge. Noi codifichiamo una norma in cui si dice che il canone deve essere contenuto entro certi limiti e ciascuna delle parti può ricorrere e farlo ricondurre entro quei limiti. E questo deve valere appunto per tutte le parti. Poi introduciamo una eccezione in cui diciamo che soltanto una delle parti può ricorrere in quanto il canone non è equo. Questo perché diciamo che si tratta solo di canone in questa legge. È giusto che vogliate proteggere il canone, ma proteggetelo con altre norme. Queste norme non servono per proteggere il canone, ma per creare il caos. Se introduciamo

una norma che abroga completamente il diritto di ricorrere per una delle parti, ovviamente facciamo una legge contraddittoria e incostituzionale, e senza senso comune. Perché se vogliamo fare questo, dobbiamo mettere una norma espressa, nella quale si dica che solo l'affittuario può ricorrere.

MARICONDA. Mi rifaccio a quanto detto dall'onorevole Truzzi. Dobbiamo tenere presente che stiamo facendo delle norme a favore del lavoratore, cioè dell'affittuario, e quindi non possiamo rendere in nessun caso peggiore la situazione dell'affittuario stesso. Questa norma, quindi, deve salvare la condizione più favorevole dell'affittuario. È vero che vi è un contrasto con quanto detto all'articolo 6, e bisogna eliminare questo contrasto, dando facoltà soltanto all'affittuario di poter ricorrere. Questa è la conseguenza logica. Se esiste un contratto pluriennale in cui la condizione dell'affittuario sia più vantaggiosa, non possiamo modificarla con questa legge, altrimenti faremmo una legge in favore della proprietà.

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione*. No, dobbiamo fare una legge in favore di entrambe le parti.

MICELI. Ma entrambe le parti possono contrattare liberamente. Se avessimo voluto mettere su piano di parità le parti, bastava lasciare la contrattazione libera. Se invece dobbiamo intervenire per legge, è perché siamo costretti a fare una scelta fra le parti in causa.

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione*. Ma io opto per l'equità, non per le parti.

PRESIDENTE. La Commissione tecnica provinciale stabilirà un certo canone. Se dalle parti singole è stato stabilito un canone inferiore a quello stabilito dalla Commissione tecnica, dobbiamo per forza applicare quest'ultimo?

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione*. Non si tratta di applicare per forza questo canone superiore. Ma è che l'equità vale per le due parti.

MARICONDA. Io mi riferisco a quanto ha detto Truzzi. Ogni qual volta sono state fatte norme che riguardavano i lavoratori si è sempre salvaguardata la condizione più favorevole al lavoratore.

TRUZZI, *Relatore*. Io personalmente sarei disposto a farne un articolo finale, nel quale, dato che l'affitto a coltivatore diretto è stato quasi sempre paragonato a un contratto di lavoro, potremmo specificare: « Nei contratti di affitto a coltivatori diretti, eccetera ».



AIMI. Io proporrei questo emendamento: « Nei contratti individuali sono fatte salve in ogni caso le condizioni aggiuntive al canone più favorevoli all'affittuario.

GOMEZ D'AYALA. Ma non esistono condizioni aggiuntive.

AIMI. Posso aggiungere un chiarimento. Formulato così ha un senso, formulato invece come è formulato rende invece possibile al proprietario di ricorrere per l'equo canone. Se questo non si vuole, bisogna chiarirlo nella legge in modo tassativo e chiaro. L'emendamento da me suggerito sta appunto a indicare che solo l'affittuario o il coltivatore diretto può ricorrere contro l'equo canone. Io non entro nel merito, voglio solo che sia chiaro per tutti che così come è formulata, la norma implica che il ricorso per l'equo canone lo può fare solo l'affittuario coltivatore diretto, e non lo può fare il proprietario. In altre parole, è chiaro che le condizioni più favorevoli nei contratti varranno in gran numero, diciamo il 95 per cento, a favore del proprietario, ma c'è anche il caso contrario. E bisogna prevederlo nella legge. Con questa norma si inibisce al proprietario di ricorrere per l'equo canone. Ecco perché dico che bisogna avere coscienza di questa posizione.

PRESIDENTE. L'onorevole Aimi ha posto una questione importante. Ha fatto l'ipotesi che in un contratto individuale sia stato stabilito un canone che risulterà inferiore rispetto a quello che verrà fissato dalla Commissione tecnica. La questione che si pone è la seguente: rimane fermo questo canone più favorevole, o no?

AIMI. Con questa norma, sì.

TRUZZI, *Relatore per la XI Commissione agricoltura*. Vorrei dire una parola in proposito. Noi onestamente abbiamo detto quale era lo spirito della legge secondo le nostre intenzioni, vale a dire quello che volevamo raggiungere. Quando abbiamo trovato delle contraddizioni, come ad esempio quella del 30 per cento, le abbiamo abrogate. Però ci siamo preoccupati che non ne venisse un danno all'affittuario. Quindi tutta la nuova disciplina che andiamo a istaurare ha rispettato questo principio, che cioè da questa legge comunque non debba derivare un danno all'affittuario. Questo lo abbiamo affermato con voto unanime della Commissione Agricoltura. È possibile che questo criterio valga in una ipotesi, e non nell'altra? Si tratta innanzitutto di un caso limite. Le condizioni più favorevoli sono riferite al nascere dell'ipotesi di un nuovo canone.

Ora, nel caso di un contratto nuovo individuale di affitto, la norma di favore o è concessa all'atto della stipula del contratto o non è più norma di favore. Sorgendo una nuova disciplina, quando il proprietario accetta un affitto inferiore alle tabelle non può più avere la facoltà di ripetere quello che ha fatto. Quindi la norma si riferisce solo alle ipotesi in corso in cui, di fronte al nuovo canone, ne derivasse una possibilità dell'affittuario, con questa legge, di aumentare il canone. È possibile che, fatta questa legge, il risultato sia che un canone di affitto venga aumentato. La Commissione ha cercato di salvaguardare le ripercussioni che questa legge potrebbe avere in senso negativo. Credo che per coerenza, facendone un articolo alla fine della legge, si dica la stessa cosa.

BIGNARDI. Aderendo alle considerazioni svolte vorrei innanzitutto mettere in guardia che si sposta completamente tutta la questione se si sposta la collocazione dell'articolo. Infatti, per la collocazione che essa ha nel testo approvato dalla Commissione, l'ipotesi vale solo per i casi di abrogazione della riduzione dei canoni del 30 per cento (e li può avere anche una sua logica, sia pure contraddittoria, perché si riferisce solo ai canoni quali risultano per effetto dell'abrogazione della riduzione del 30 per cento). Ma se di questa norma facciamo un articolo autonomo e lo collochiamo alla fine della legge, essa avrà valore per tutta la legge. Possiamo anche farlo, però capovolgiamo tutto il lavoro che abbiamo fatto fino a questo momento ed entriamo nello spirito della proposta Gomez d'Ayala, la quale dice chiaramente quello che vuole proprio nella sua intitolazione. Voi avete fatto una legge su norme per l'equo canone, mentre l'onorevole Gomez d'Ayala ne ha proposta un'altra recante norme per l'affitto dei fondi rustici, nella quale in altre parole afferma che non vuole equità ma iniquità in favore di una delle parti.

AVOLIO. Vuole un'equità sociale e non soltanto formale.

BIGNARDI. La proposta Gomez vuole delle norme in favore dell'affittuario. Ma il punto sul quale desidero richiamare l'attenzione — perché su questo primo punto ha già parlato l'onorevole Aimi e io mi associo alle sue considerazioni — è che la diversa collocazione dell'articolo dà alla norma un significato completamente diverso. In calce all'articolo 5, essa si riferisce alla ipotesi di abrogazione delle norme di riduzione; in calce alla legge, si riferisce a tutta la legge stessa. Che questa norma sia contro lo spirito informatore dell'intera

legge si evince da queste conclusioni: se, accettando l'ipotesi Truzzi, non ci si intende riferire al canone ma ad altre condizioni contrattuali, non si capisce perché vogliamo inserire in una legge che riguarda solo il canone la contemplazione di altre condizioni; se si riferisce al canone è proprio la mutazione di altre condizioni contrattuali che può far riferimento sul canone. Noi possiamo stabilire che il canone ed altre condizioni contrattuali nel loro complesso sono eque; mutando uno di questi elementi può diventare iniquo il tutto, e allora sarebbe più iniquo mantenere il tutto in base a quella clausola.

GOMEZ D'AYALA. Vorrei ricordare al collega Bignardi che l'esame di questa legge si è svolto in modo piuttosto complesso. Quando abbiamo proposto questa norma, l'abbiamo fatto nello spirito della tutela dell'affittuario in tutte le situazioni.

Noi abbiamo constatato che, in occasione della applicazione delle riduzioni previste dalla legge per le avversità atmosferiche e per calamità naturali, per la peronospera da bacillo, contratti individuali sono andati al di là delle tabelle. A nostro avviso sarebbe veramente assurdo consentire per gli altri contratti, ma anche e soprattutto per questi, un vincolo del proprietario alla applicazione delle tabelle. Quindi, d'accordo con gli onorevoli Truzzi e Miceli, riteniamo che quest'ultimo comma si possa staccare dall'articolo autonomo per garantire all'affittuario le condizioni più favorevoli.

TRUZZI, *Relatore per la XI Commissione agricoltura*. Mi ero dichiarato anche io d'accordo ritenendo di uniformarmi al parere della Commissione giustizia; ma, se questa ultima ritiene che, spostando l'articolo, ci allontaniamo dal fine, non ho difficoltà a lasciarlo al suo posto.

PREZIOSI OLINDO. Sono contrario al trasferimento di questa norma alla fine della legge non solo per le considerazioni espresse poco fa dal collega Bignardi, ma anche per le altre che si potrebbero fare, tra le quali quelle di opportunità e di prudenza espresse dal collega Truzzi.

Ella, onorevole Presidente, ha giustamente posto il problema, a parte naturalmente la questione dell'equità. Io avanzo delle riserve su questa legge perché, in questo caso, trovandoci in materia di contratti, evidentemente il concetto di equità non può essere inteso in senso unilaterale. Ella ha ricordato che vi possono essere contratti stipulati liberamente tra l'affittuario ed il proprietario nei quali vi possono essere condizioni più favorevoli per l'af-

fituario che stanno al di sotto della famosa determinazione indicata nelle tabelle. Si tratta di un caso limite ma certo possibile.

Bisogna subito dire che, affermando questa norma così com'è stata indicata all'articolo 5, vi sarebbe una clamorosa contraddizione con l'articolo 6, già ricordato, col quale si dà la possibilità ad entrambe le parti, e quindi sia all'affittuario che al proprietario di ricorrere alle sezioni specializzate.

A mio avviso, bisogna ovviare a questo inconveniente intendendo quest'ultimo comma dell'articolo 5 come una deroga alle indicazioni specifiche contenute nelle tabelle da consentire alle parti liberamente. Se si accetta il criterio che l'equo canone bisogna stabilirlo e se si afferma che vi possono essere contratti che sono al di sotto del limite delle tabelle, tanto vale lasciare alle parti liberamente la volontà di poter mantenere i contratti e quindi la deroga alle tabelle.

Ed allora noi potremmo dire che « è consentita fra le parti la deroga delle tabelle nei contratti individuali in favore dell'affittuario ». Forse potrebbe sembrare la stessa cosa, ma non credo perché, in questo modo, noi diamo la possibilità alle parti di continuare a mantenere un fitto al di sotto del limite delle tabelle stabilito dalla Commissione tecnica provinciale; e nell'affermare ciò non saremmo neppure in contrasto con l'articolo 6 perché in questo caso il proprietario potrebbe continuare a mantenere quel determinato affittuario ad un fitto minore di quello stabilito dalla Commissione tecnica provinciale e nel contempo si darebbe la possibilità di adire le sezioni specializzate per entrambe le parti contro la decisione dell'equo canone.

GUERRIERI EMANUELE. Il collega Truzzi ha poco fa espresso il suo pensiero in ordine al comma che stiamo esaminando nel senso che esso avrebbe la natura di norma transitoria. Non avrei difficoltà ad accettare questo punto di vista; solo non vedo come in concreto possa determinarsi la situazione che si vuole disciplinare. Infatti, che cosa abbiamo detto nella prima parte di questo stesso articolo? Abbiamo affermato che le norme relative alla riduzione del trenta per cento non debbono nuocere all'affittuario. Ed allora, come potrebbe prevedersi nel contratto una disposizione più favorevole all'affittuario rispetto a questo preciso risultato che la norma si propone? Se il collega Truzzi avrà l'amabilità di darmi una spiegazione in ordine a questa ipotesi, non avrò alcuna difficoltà ad accettare il secondo comma dell'articolo 5.

A mio avviso, il problema si pone per tutto il sistema perché si potrebbe anche dire che questa è una legge che tende a garantire una sola delle parti; ma in questo caso bisognerebbe modificare anche la norma in esame. L'effetto che scaturisce da questa legge non è soltanto quello di rendere possibile un adeguamento del canone ai requisiti di equità fissati da un organo competente all'atto della stipulazione del contratto, ma è anche quello di rendere mobile la misura del canone durante la durata del contratto, che se non erro è biennale.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Qualche volta la durata è anche minore.

GUERRIERI EMANUELE. Ora, se l'equo canone deve essere determinato sulla base di tutti gli elementi indicati nell'articolo 1, cioè a dire la produttività dei fondi, l'esistenza di fabbricati rurali, ecc. si può in ipotesi, verificare che i presupposti considerati abbiano subito profonde trasformazioni nel corso del contratto, perché, ad esempio, sono stati fatti degli investimenti per cui si rende necessaria una modifica non solo nei confronti dell'affittuario, ma anche del proprietario. Non possiamo limitarci a dire che la legge non deve risolversi in un danno per l'affittuario, ma dobbiamo affermare che la revisione dei canoni deve essere attuata tenendo presenti tutti gli elementi che nel corso delle efficacia del contratto si sono venuti a determinare.

PRESIDENTE. Ritiene lei, onorevole, che si possa inserire in un contratto, per esempio di sei anni, con un determinato canone, compatibilmente con questa legge, una clausola di questo genere: « il canone rimane invariato qualunque siano le determinazioni della Commissione » ?

GUERRIERI EMANUELE. Io lo contesto, perché ciò sarebbe irrazionale.

PRESIDENTE. Pongo questa domanda: il canone rimane invariato anche se le determinazioni delle commissioni provinciali sono superiori a quelle fissate ?

GUERRIERI EMANUELE. Vista la legge nella sua dinamica, non si pone più il confronto tra le determinazioni della Commissione provinciale e le condizioni del contratto, perché possono essersi modificate le condizioni obiettive alle quali viene ancorato il giudizio della Commissione provinciale.

AVOLIO. Signor Presidente, a questo punto della nostra discussione desidero fare una dichiarazione, per ritornare sull'argomento principale dei nostri lavori. Noi abbiamo in-

teso lavorare intorno a questo provvedimento per l'equo canone partendo da una considerazione elementare, che vi è cioè una disparità di condizioni tra l'affittuario (o coltivatore diretto) e il proprietario concedente, e intendiamo essenzialmente tutelare — nella carenza in cui esso si viene a trovare — l'affittuario, cioè il lavoratore. Questo è lo spirito fondamentale della legge. Pertanto ogni nostro atto deve essere inteso a raggiungere questo obiettivo: tutelare meglio le condizioni di lavoro e di vita dell'affittuario. Ora mi pare che quando discutiamo di questo articolo specifico, intendiamo proprio andare incontro a questo fine, perché non ci sarebbe stato bisogno di una legge sull'equo canone se le parti fossero state nelle medesime condizioni, negli stessi rapporti di forza. Noi propugniamo questo provvedimento per l'equo canone appunto perché riteniamo che la parte più debole in questa competizione è quella dell'affittuario e con la legge intendiamo tutelarla. Questo mi pare sia opportuno precisarlo a questo punto della discussione, perché mi pare che — forse involontariamente — si sia messa in discussione la sostanza del provvedimento che dobbiamo approvare. Ritengo perciò doveroso fare questa precisazione.

TRUZZI, *Relatore per la XI Commissione agricoltura*. Evidentemente noi abbiamo esasperato la situazione. Cerchiamo di riportarla nei suoi termini esatti. Questo comma veniva alla fine dell'articolo 5. E c'è il motivo. Qual è? Noi abbiamo compiuto un atto del quale avevamo un certo timore, cioè abbiamo votato una norma che avrà, almeno psicologicamente, una enorme ripercussione: abbiamo abolito un dato certo nei canoni di affitto: abbiamo abolito il 30 per cento. L'articolo 5 era proprio fatto solo per questo. Abolendo il 30 per cento (che non può conciliarsi con la nuova disciplina che abbiamo configurato in uno spirito di equità per le finalità della legge), abbiamo voluto stabilire delle garanzie sulle ripercussioni di questa abolizione; e abbiamo cercato di trovare delle formule che stabilissero tali garanzie. Alla fine dell'articolo, dopo lunghe ricerche, diciamo che in ogni caso, le condizioni più favorevoli dei contratti individuali, ai fini di quanto prescrive l'articolo 5, non debbono essere peggiorate. Così, ora, ho riportato le cose nei termini in cui erano esattamente. Poi, esasperandosi la discussione, e rendendoci conto che questo peggiorava la situazione, proprio al fine di garantire che non vi fossero danni all'affittuario con l'abolizione del 30 per cento (che è un fatto enorme!),

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA — AGRICOLTURA) — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

noi avevamo indicato tali garanzie in questi termini. Io pregherei ora la Commissione di accoglierle e di votarle, perché mi pare che ciò faccia proprio parte della preoccupazione destata dall'abolizione del 30 per cento.

**BREGANZE, Relatore per la IV Commissione giustizia.** La legittima preoccupazione del collega Truzzi, che, per il fatto cospicuo del 30 per cento, ci siano degli aumenti, è superata dal secondo comma testé votato, che espressamente dice che tale 30 per cento non porterà aumenti.

**PRESIDENTE.** Propongo di procedere alla votazione. Mi pare che l'ultima proposta sia quella di inserire questo comma nell'articolo che abbiamo precedentemente approvato in merito al 30 per cento.

**AIMI.** Io aggiungerei le altre condizioni. Interpretando il pensiero di Truzzi e date le preoccupazioni che sono sorte, secondo me si dovrebbe dire: « nei contratti individuali sono fatte salve in ogni caso le altre condizioni ».

**TRUZZI, Relatore per la XI Commissione.** Agli effetti del presente articolo. È inutile discutere più.

**AIMI.** Va bene, concordo: agli effetti del presente articolo.

**PRESIDENTE.** Il comma risulta così formulato:

« Agli effetti del presente articolo, sono fatte salve in ogni caso le condizioni più favorevoli per l'affittuario ».

**PREZIOSI OLINDO.** In considerazione delle proponibilità della votazione io avevo proposto un emendamento. Avevo proposto un'altra formula per l'ultimo comma dell'articolo 5, perché mi pareva che questa formula fosse in contraddizione con l'articolo 6. Io avevo proposto: « è consentita fra le parti la deroga delle tabelle quando è a favore dell'affittuario ».

**PRESIDENTE.** Questo è un argomento diverso dal precedente sul quale abbiamo votato.

**PREZIOSI OLINDO.** Ma inserito in questo articolo.

**TRUZZI, Relatore per la XI Commissione agricoltura.** Agli effetti del presente articolo non si può votare.

**PREZIOSI OLINDO.** Non si può riferire che a quell'articolo.

**PRESIDENTE.** Scusi, onorevole Preziosi, se è inserito in questo articolo, è contenuto nella norma che è stata approvata. Ad ogni modo, facciamo la controprova. Pongo in vo-

luzione il comma proposto dall'onorevole Truzzi:

« Agli effetti del presente articolo sono state fatte salve in ogni caso le condizioni più favorevoli per l'affittuario ».

(È approvato).

L'articolo 5 resta, pertanto, così formulato:

« Con effetto dall'annata agraria successiva all'entrata in vigore della presente legge, le norme relative alla riduzione del trenta per cento dei canoni convenuti in tutto o in parte in cereali o in canapa o con riferimento ai prezzi degli stessi prodotti, sono abrogate.

Per effetto di tale abrogazione, i canoni attualmente corrisposti dagli affittuari non dovranno tuttavia venire aumentati, e la Commissione tecnica provinciale dovrà contenere le sue determinazioni in modo che per effetto di tale abrogazione non risulti aumentato il canone a carico dell'affittuario rispetto a quello esistente alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Agli effetti del presente articolo, sono fatte salve, in ogni caso, le condizioni dei contratti individuali più favorevoli per l'affittuario ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 6. Ne dò lettura:

« Qualora il canone convenuto non sia contenuto, sia all'inizio che durante il corso del contratto, entro i limiti determinati dalla Commissione tecnica provinciale a mente del precedente articolo 3, ciascuna delle parti può adire, durante il biennio di applicazione delle tabelle, la Sezione specializzata di cui all'articolo 5 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, la quale determinerà il nuovo canone entro i limiti suddetti.

L'affittuario può in qualunque momento ed in ogni caso non oltre sei mesi dalla cessazione del contratto, ripetere le somme eventualmente corrisposte in eccedenza alla misura del canone dovuta a norma della presente legge ».

**BREGANZE, Relatore per la IV Commissione.** Il mio emendamento è superato, perciò lo ritiro.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Breganze si preoccupava del fatto che abbiamo abolito quel comma che non consente al proprietario (o ad entrambe le parti) la revisione dei canoni in cereali o altri generi soggetti all'ammasso.

AIMI. Mi appello alla domanda che l'onorevole Presidente aveva fatto prima e agli emendamenti proposti dagli onorevoli Preziosi e Truzzi. L'onorevole Presidente aveva fatto questa domanda: se esiste un contratto pluriennale in cui il canone sia stabilito consensualmente dalle parti in una misura inferiore a quella prevista dalle tabelle, noi dobbiamo fornire al proprietario un'arma che possa far aumentare il canone? Secondo me ciò è contrario allo spirito della legge. Voglio fare una ipotesi. È noto che sono i proprietari oggi ad allettare gli affittuari per farli restare nei fondi. Si potrebbe verificare il caso che il proprietario invita l'affittuario ad accettare un contratto per otto o nove anni, proponendogli un canone inferiore a quello previsto dalle tabelle della Commissione tecnica provinciale. Dopo tre mesi può ricorrere alla Commissione per fare automaticamente aumentare questo canone. Sarebbe lo stesso che nei contratti di lavoro, per cui un datore di lavoro proponesse ad un qualsiasi lavoratore di pagargli 5.000 lire al giorno, mentre è previsto dal contratto collettivo un salario di 2.500, e poi in un secondo tempo se ne pentisse. Noi faremmo una legge con la quale daremmo la facoltà a questo datore di lavoro di ritornare sulle sue migliori proposte iniziali?

Mi pare che in tal modo noi saremmo fuori della realtà sociale italiana, approvando una norma di questo genere. Mantenendo questa norma, per la quale entrambe le parti possono ricorrere alla Commissione, siamo effettivamente fuori della realtà sociale italiana. Quindi, propongo che soltanto l'affittuario possa ricorrere alla Commissione.

PRESIDENTE. Secondo me, entrambe le parti debbono poter avere la facoltà di ricorrere.

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione giustizia*. Mentre con tutta cordialità dico che non mi sento di aderire alla tesi, perché mi pare cosa naturale che un contratto come questo non possa essere a vantaggio di una sola delle due parti, in sede formale prego di non usare quella dizione macchinosa e totalmente inusitata del richiamo alla legge che tratta di questa materia: indicando, al suo posto, che si può ricorrere al tribunale sezione specializzata per l'equo canone, col che è definito tutto.

PRESIDENTE. Sono d'accordo. Dò lettura dell'articolo e lo pongo in votazione:

« Qualora il canone convenuto non sia contenuto, sia all'inizio che durante il corso del contratto, entro i limiti determinati dalla

Commissione tecnica provinciale a norma dei precedenti articoli, ciascuna delle parti può adire, durante il biennio di applicazione delle tabelle, la sezione specializzata del tribunale per l'equo canone, la quale determinerà il nuovo canone entro i limiti suddetti ».

Vi è adesso un secondo comma dello stesso articolo, che può meglio costituire un articolo a se stante.

GOMEZ D'AYALA. Vi è, infatti, proposta del collega Valiante di farne un articolo autonomo, per superare la preoccupazione sorta a proposito del 30 per cento.

PRESIDENTE. Al secondo comma vi è innanzitutto un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Cacciatore. L'onorevole Cacciatore propone di aggiungere « comprese quelle relative alla mancata applicazione della riduzione del 30 per cento per le annate precedenti a quella dell'entrata in vigore della presente legge ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Quale è il significato di questo emendamento?

CACCIATORE. Fino ad oggi l'affittuario aveva il diritto di ripetere il 30 per cento pagato in più, ed aveva di tempo in tempo dalla cessazione del contratto. Quindi noi vogliamo mantenere in piedi questo diritto per l'affittuario per tutte le annate antecedenti all'entrata in vigore della presente legge.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Quindi una salvezza dalla decadenza.

CACCIATORE. Vale nel caso che un affittuario fino ad oggi abbia avuto il diritto di ripetere il 30 per cento e non l'abbia ripetuto.

AIMI. Qui in effetti c'è una imperfezione legislativa: dove dice « in eccedenza alla misura del canone dovuta a norma della presente legge » bisognerebbe correggere « ...a norma delle precedenti e della presente legge ». Altrimenti la misura del canone è solo riferita alla equità prevista dalla presente legge.

MICELI. Trovo giusta l'osservazione.

AIMI. Inoltre io vorrei fare un'altra modifica. Proporrei di sostituire i sei mesi con un anno. Alla cessazione del rapporto di affitto c'è un gran numero di rapporti da liquidare, consegne e riconsegne da fare, che vanno spesso per le lunghe, e sovente capita che l'affittuario non si muova perché ha paura che, muovendosi, salti tutto il rapporto relativo alle consegne. È quindi opportuno che,

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA — AGRICOLTURA) — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

a tutela dell'affittuario, il termine per ripetere sia di un anno e non di sei mesi.

CACCIATORE. Siamo d'accordo.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Dichiaro di oppormi all'emendamento dell'onorevole Cacciatore, perché mi pare che, approvandolo, apriremmo il varco a delle contestazioni per cose decadute.

AIMI. Non è decaduto nessun diritto, in quanto il rapporto è sempre in corso.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il termine non è la fine dell'anno agrario?

CACCIATORE. No. E quindi l'interessato può richiedere questa ripetizione anche per dieci anni già scaduti, tanto è vero che non è stato ritenuto applicabile in proposito il termine prescrizione.

PRESIDENTE. Il comma modificato, salvo a decidere successivamente se se ne debba fare un articolo distinto, risulterebbe così formulato:

« L'affittuario può, in qualunque momento, ed in ogni caso non oltre un anno dalla cessazione del contratto, ripetere le somme eventualmente corrisposte in eccedenza alla misura del canone dovuta a norma della presente legge, e quelle relative alla mancata applicazione delle riduzioni previste dalle leggi vigenti per i canoni in canapa o in cereali ».

GOMEZ D'AYALA. Si può dire semplicemente « leggi » invece di « leggi vigenti ».

VALIANTE. Si potrebbe così semplificare: « ...in eccedenza alla misura del canone dovuta a norma della presente legge ed anche a norma delle precedenti leggi ».

PRESIDENTE. Non cambia il concetto, ed è preferibile la formulazione più lunga.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ma in questo modo noi metteremo qualsiasi fittavolo nella condizione di farsi restituire dei canoni che abbia pagati in eccedenza a quel 30 per cento anche quindici anni fa.

MICELI. Ma c'è già nella legge!

AIMI. È quello che volevo dire anche io.

AVOLIO. Appunto, è una norma già in vigore.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, allora pongo in votazione il secondo comma modificato, così come letto da me un momento fa, e salvo il coordinamento.

(È approvato).

L'articolo 6 risulta pertanto così formulato:

« L'affittuario può in qualunque momento, e in ogni caso non oltre un anno dalla cessazione del contratto, ripetere le somme eventualmente corrisposte in eccedenza alla misura del canone dovuto a norma della presente legge, e di quella risultante dalle riduzioni per i canoni in cereali e in canapa previste dalle leggi per le annate antecedenti a quella indicata nel comma 1 dell'articolo 6 della presente legge ».

Rimane stabilito che il secondo comma dell'articolo 6 approvato prima andrà come articolo a parte, e che la Commissione mi dà facoltà di coordinamento in questo senso.

(Così rimane stabilito).

Dò lettura dell'articolo 7:

« Sono vietate le regalie, le prestazioni gratuite, le onoranze e qualsiasi compenso dovuto dall'affittuario a qualsiasi titolo oltre il canone di affitto ».

PREZIOSI OLINDO. In verità sono perplesso sul mantenimento di questo articolo, che a me pare manifestamente superfluo, in quanto, dovendosi provvedere alla determinazione dell'equo canone, è naturale che l'equo canone comprende tutto, e soprattutto quant'altro possa essere compreso nel canone di affitto, prestazioni ed altre opere. Ma se proprio la Commissione vuole mantenere questo articolo, io propongo che almeno vengano soppresse le parole « Sono vietate » e sostituite con le parole « Non sono dovute ». Questo perché il divieto assume un aspetto di carattere imperativo, pubblicistico, quasi che si trattasse di un divieto in senso assoluto alla cui violazione debba corrispondere una sanzione. Noi che cosa vogliamo in sostanza dire con questo articolo? Semplicemente che l'affittuario non è tenuto a queste altre prestazioni. Ed allora basta dire « Non sono dovute ». La sostanza rimane immutata e il concetto anche.

AIMI. Io proporrei una formula diversa: « Sono nulle le pattuizioni relative alla corresponsione di regalie, prestazioni gratuite, onoranze e qualsiasi altro compenso oltre eccetera ».

GOMEZ D'AYALA. Si potrebbe in effetti dire: « È nullo di diritto qualunque patto eccetera ».

AVOLIO. Noi siamo favorevoli alla dizione usata nel testo: « Sono vietate » e questo per la ragione molto semplice che inten-

diamo affermare che nel 1962 devono essere cancellati dalla consuetudine e dalla norma i fatti delle regalie e delle prestazioni. È un principio di dignità che bisogna affermare.

CACCIATORE. Ma è possibile che si discuta ancora su questo?

AIMI. D'accordo. Allora per me va bene « Sono vietate ».

BIGNARDI. Io vorrei proporre l'emendamento che già proposi in sede referente. Non capisco perché si debba ammettere l'ipotesi di un canone basato su un certo numero di chili di grano, e non si possa ammettere l'ipotesi che il proprietario in cambio voglia prendere qualche altra cosa in natura. Perché questo dovrebbe essere vietato?

AVOLIO. Quello che deve essere vietato è che l'affittuario debba portare al proprietario delle regalie e delle onoranze.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ma vogliamo abolire anche i regale personali che si fanno in termini di cordialità?

BIGNARDI. Io insisto nella presentazione di questo emendamento aggiuntivo: « sempre che non sian compresi nel canone annuo di affitto ». D'altro canto sono cose che ormai non hanno più nemmeno un senso economico. In altri tempi un regalo di capponi poteva essere una cosa economicamente apprezzabile, ma oggi non più. Perciò non vedo perché si debba proibire a un proprietario di esigere un canone inferiore, pur di avere della roba in natura che altrimenti dovrebbe procurarsi altrove.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Perché resti a verbale devo dichiarare che sono d'accordo con l'emendamento proposto dell'onorevole Preziosi. Quando si dice: « Non sono dovute » si è detto tutto. Il divieto presuppone che ci sia qualche cosa di illecito.

BIGNARDI. Sono d'accordo. Insistere in senso contrario significa semplicemente voler dare un carattere odioso alla cosa. Questo è comprensibile da parte della sinistra.

MARICONDA. Vorrei far rilevare all'onorevole Sottosegretario che è illecito, proprio illecito quanto egli vuole. È una rimanenza di carattere feudale quella di queste regalie e onoranze. L'illeceità c'è effettivamente, in questo senso.

VALIANTE. Faccio considerare che il testo dell'articolo 7 sembra far pensare che sono vietate le regalie ma che il loro valore debba essere integrato nel canone di affitto. Se adoperassimo la formula proposta dall'onorevole

Aimi « sono nulle » renderemmo più chiaro il concetto che le regalie non possono essere compensate in altro modo. Perciò, aderisco al concetto ma, per evitare il pericolo di una interpretazione nel senso che l'equivalente di queste regalie o prestazioni debba essere compensato oltre il canone normale, mi associo alla proposta formulata dall'onorevole Aimi.

PRESIDENTE. Potremmo adoperare entrambe le formule: « sono vietate le regalie... e sono nulle di diritto le relative prestazioni ».

AIMI. Per vietare qualche cosa occorre una sanzione.

PRESIDENTE. La sanzione consiste nella nullità dell'atto.

AVOLIO. Noi dobbiamo affermare che, come è vietato fumare in tram, così, nel 1962, è vietato dare le regalie.

AIMI. Debbo proporre anche un secondo comma a questo articolo, dal quale capirete quale è lo spirito col quale io parlo. L'affermazione « sono vietate » non ha senso giuridico. Se l'onorevole Avolio vuole che abbia un senso giuridico, dobbiamo prevedere una sanzione; ma parlare di divieto senza la relativa sanzione dimostra voler rendere odiosa la norma.

AVOLIO. Odioso è il fatto, non la norma.

AIMI. È giusto che sia così, perché le onoranze sono odiose; ma perché vogliamo rendere odiosa anche una norma? Basta dire che sono nulle di pieno diritto.

PRESIDENTE. Ma si tratta di una norma ora vigente, che si ripete in questa legge.

PREZIOSI OLINDO. È vero che è contenuta in un'altra legge, ma non è men vero che noi facciamo una cosa che appare mostruosa giuridicamente. Noi vogliamo stabilire che non sono dovute e allora dobbiamo adoperare una dizione che sia giuridica e non demagogica. Io aderirei alla proposta Aimi, ma anche in essa vi è una incongruenza perché non vi può essere una pattuizione nelle regalie.

Prego la Commissione di meditare, tenendo conto della importanza sociale di ciò che facciamo e non dimenticando che la società non è fatta di una sola categoria ma di tutte le categorie. Meditiamo su questo.

PRESIDENTE. Poiché la discussione è stata abbastanza ampia e mi pare che tutti abbiamo le idee chiare, pongo in votazione l'articolo nella formulazione che mi pare si avvicini di più al consenso generale degli onorevoli commissari: « Sono vietate le regalie, e le prestazioni gratuite, le onoranze e qualsiasi compenso dovuto dall'affittuario

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA — AGRICOLTURA) — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

a qualsiasi titolo oltre il canone di affitto e sono nulle di diritto le relative eventuali pat-  
tuizioni ».

(È approvato).

AIMI. Propongo il seguente articolo aggiuntivo: « Si presumono pagamenti senza titolo e come tali imputabili al canone di affitto e comunque ripetibili i pagamenti effettuati dall'affittuario oltre al canone contrattuale in occasione della stipulazione o del rinnovo del contratto di affitto ».

Ciò vuol dire che, se il proprietario non può dimostrare di avere titolo ai pagamenti di cui sopra, questi ultimi debbono essere computati nel canone di affitto.

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione giustizia*. Sono d'accordo.

MICELI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Aimi e del quale lo stesso proponente ha dato lettura.

(È approvato).

Onorevoli colleghi, resta da prendere in esame l'ultimo gruppo di articoli e precisamente gli articoli 8, 9, 10 e 11, che sono fra i più importanti. Il primo si riferisce ai casi fortuiti; il secondo ai contratti di affitto dei terreni pascolativi; il terzo riguarda la competenza delle sezioni specializzate presso i tribunali.

Su quest'ultimo argomento, nella scorsa seduta, abbiamo ascoltato il parere del Relatore Breganze.

Data l'ora tarda, non so se sia il caso di continuare la discussione o se non sia più opportuno riprenderla nel pomeriggio. Ricordo agli onorevoli colleghi che nel pomeriggio l'onorevole Breganze è impegnato in Aula per la discussione del disegno di legge riguardante l'aumento degli organici della Magistratura.

GOMEZ D'AYALA. Onorevole Presidente, faccio presente che nella precedente seduta fummo tutti d'accordo nel ritenere indispensabile l'approvazione, nella seduta odierna, di questo provvedimento.

AVOLIO. Propongo, proprio per consentire all'onorevole Breganze di essere presente alla discussione del disegno di legge relativo all'aumento degli organici della Magistratura, che la seduta sia rinviata alle ore 18,30.

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione*. Non ho alcuna difficoltà ad accedere a questa proposta; l'unica condizione è che per quell'ora sia terminata la discussione in Aula.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, resta stabilito che il seguito della discussione è rinviato alle 18,30.

(Così rimane stabilito).

(La seduta, sospesa alle 14,10, è ripresa alle 20,05).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si presentano ora due questioni. La prima è questa: le nuove norme sull'equo canone si applicano ai contratti in corso (e questo lo ritengo pacifico), ma si applicano con l'annata agraria in corso o, viceversa, solo con la prossima annata agraria? Questo è un problema che dobbiamo risolvere. In ogni caso non può trovare applicazione, in questa prima fase della legge, la norma secondo la quale le tabelle debbono essere stabilite almeno nove mesi prima dell'annata agraria in cui si applicano. E allora, in qualunque caso, è necessaria una norma transitoria la quale dica che le commissioni provinciali debbono provvedere alla compilazione delle tabelle entro pochi mesi dall'entrata in vigore della legge. Questo, in ogni caso, è necessario, prescindendo dalle direttive della commissione centrale. Si tratta di una norma transitoria che va elaborata, perché noi abbiamo indicato che è la commissione centrale che deve dare le direttive e le commissioni provinciali debbono stabilire le tabelle. Se il sistema è effettivamente questo, bisogna cominciare a renderlo subito operante.

TRUZZI, *Relatore per la XI Commissione agricoltura*. È materialmente impossibile applicarlo.

PRESIDENTE. Rammento qual è il problema che è emerso: l'istituzione di una commissione centrale, per il funzionamento della quale il Ministero dell'agricoltura deve emanare il regolamento entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Una volta funzionante, devono essere emanate le direttive, le quali debbono trovare applicazione da parte delle commissioni provinciali.

TRUZZI, *Relatore per la XI Commissione agricoltura*. Vorrei dare osservare che noi potremmo proseguire nell'esame della legge. Questa è una norma transitoria che potremmo discutere alla fine. Adesso direi di procedere con gli articoli.

PRESIDENTE. Non ho difficoltà, ma faccio presente che queste sono questioni importanti.

CACCIATORE. Secondo me dobbiamo rispondere al primo interrogativo posto dal-



III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA — AGRICOLTURA) — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

l'onorevole Presidente. Vogliamo cioè che le tabelle vadano in vigore per questa corrente annata agraria o per l'annata agraria 1962-63? Questo l'interrogativo cui dobbiamo rispondere.

GOMEZ D'AYALA. Interrogativo al quale abbiamo già risposto in sede referente: cioè applicazione delle tabelle dal 1961-62.

TRUZZI, *Relatore per la XI Commissione agricoltura*. È un problema che dovremmo esaminare, ma intanto dobbiamo andare avanti!

CACCIATORE. Dobbiamo esaminare prima la legge nella sua sostanza.

Queste sono questioni procedurali che vengono dopo: dopo che avremo approvati gli articoli.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, seguiamo l'ordine dei lavori.

Do lettura del primo comma dell'articolo 8 del testo approvato in sede referente:

« È nullo di diritto qualunque patto con il quale il rischio dei casi fortuiti ordinari e straordinari venga posto a carico dell'affittuario coltivatore diretto che sia tale a mente dell'articolo 1, comma terzo, della legge 25 giugno n. 353 ».

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione giustizia*. Noi, Commissione di giustizia, ci siamo rispettosamente permessi di fare due notazioni in sede di parere. Una, laddove modificavamo l'allora vostro articolo 6 (che si trova alla pagina 10 del parere), in cui specialmente eliminavamo la frase « che sia tale a mente dell'articolo 1 comma terzo della legge 25 giugno n. 353 », e ripetevamo con un comma apposito successivo la dizione di quella legge, allo scopo di evitare errate interpretazioni della definizione di coltivatore diretto, ai fini di quella legge: anche perché essa fa riferimento a leggi vecchie, per cui potrebbero insorgere complicazioni.

Vi è una seconda osservazione. Per quanto concerneva il caso fortuito ordinario, come notai parlando dell'articolo 4 (alle pagine 6 e 7 del parere), avevamo fatto un'osservazione di questo tenore: onorevoli colleghi, voi avete previsto che dia motivo (come si legge nel secondo comma dell'articolo 8) a riduzione del canone l'eventualità che sussista una distruzione fino ad un terzo del prodotto; il che vuol dire che non dovrebbe essere proibito l'accollo di casi fortuiti ordinari *in toto*, ma soltanto l'accollo eccedente il terzo. Abbiamo detto, nel testo più esatto del parere, che noi avremmo modificato l'articolo 5 nel senso che fosse vietato l'accollo nel caso fortuito non soltanto straordinario (come dice

il codice) ma anche ordinario per la parte eccedente il 30 per cento. Quindi chiedevamo due cose:

primo: la definizione specifica di coltivatore diretto;

secondo: che fosse permesso l'accollo fino a quel 30 per cento.

PRESIDENTE. Mi pare che questa sia anche l'intenzione dei proponenti.

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione*. Chiederei proprio rispettosamente che questo potesse tradursi in norma concreta.

PRESIDENTE. Leggo la formula proposta dalla Commissione giustizia: « Nei contratti conclusi con affittuari coltivatori diretti è nullo qualunque patto che accoli al conduttore il rischio dei casi fortuiti straordinari o di quelli ordinari che determinino perimento di frutti non separati o mancata produzione in misura superiore ad un terzo della normale produzione.

« Ai fini della precedente disposizione, si considera coltivatore diretto il conduttore che coltivi il fondo con il lavoro proprio e della famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo ».

Mi pare, se non sbaglio, che questo fosse anche nelle intenzioni dei proponenti, cioè che è vietato l'accollo dei casi fortuiti ordinari e straordinari al coltivatore diretto...

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione giustizia*. Oltre il trenta per cento...

PRESIDENTE. ...oltre il terzo, perché il terzo costituisce la normale alea della produzione.

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione giustizia*. Esatto. Questo è il discorso che facevo io.

CACCIATORE. Non è necessario perché questa materia è già contemplata nell'ultimo comma dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Non è esatto, perché l'ultimo comma dell'articolo 3 si riferisce a zone.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Dichiaro che sono favorevole alla prima parte dell'emendamento proposto dall'onorevole Breganze. Per quanto riguarda il secondo comma, sarei del parere che non convenga innovare in questa legge la definizione giuridica del coltivatore diretto e che sia invece più opportuno e pratico fare richiamo alla definizione contenuta nelle leggi precedenti. Secondo il mio parere, potrebbe farsi un inciso nel primo comma.

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA — AGRICOLTURA) — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione giustizia*. Non è possibile, perché il richiamo è fatto ad una legge completamente diversa. Il coltivatore diretto è colui il quale con la propria famiglia coltiva il 51 per cento del fondo, mentre qui il riferimento è fatto ad una estensione del 33 per cento.

PRESIDENTE. Nella legislazione sull'equo canone è stata già accettata l'accezione di coltivatore diretto di un terzo del fondo in base all'articolo 1, terzo comma, della legge n. 353 del 1949. Perciò, io lascerei così il richiamo, anche perché questa è una legge che trova applicazione in materia di contratti agrari. Dò comunque lettura della formulazione dell'articolo 8 proposta dalla Commissione giustizia:

« A norma dell'articolo 1 comma 3 della legge 25 giugno 1949, n. 353, è nullo qualunque patto che accolti al conduttore il rischio dei casi fortuiti straordinari o di quelli ordinari che determinino perimento di frutti non separati o mancata produzione in misura superiore ad un terzo della normale produzione.

La riduzione del canone di cui agli articoli 1635, comma primo, secondo e terzo e 1636 del Codice Civile, è pure ammessa in relazione a ciascuna annata agraria, a favore dell'affittuario qualora, per caso fortuito, si verifichi perimento di frutti non ancora separati o mancata produzione di essi, in misura non inferiore al terzo della normale produzione ».

Pongo in votazione l'articolo 8 nella formulazione testé letta.

(È approvato).

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Prima che si passi all'esame dell'articolo 9 desidererei conoscere se la Commissione si è posto il problema della competenza del giudice che deve decidere su queste controversie.

PRESIDENTE. Dò lettura dell'articolo 9:

« Le norme della presente legge si applicano anche ai contratti di affitto dei terreni pascolativi, pure se di durata inferiore ad un'annata agraria, a quelli di malgheria per l'alpeggio e lo sverno del bestiame ed alle altre forme di concessione per la utilizzazione delle erbe ».

Poiché a questo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Cacciatore ed altri hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« L'affitto si estende a tutte le coltivazioni del fondo. L'esecuzione del contratto di talune colture è consentita solo se risponda a particolari esigenze della produzione accertate dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura e non dia luogo per l'affittuario a riduzione superiore a un quarto della produzione lorda vendibile del fondo.

La disposizione del comma precedente non si applica ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, né agli affitti per pascoli di terreni, agli alberati o di boschi ».

Onorevoli colleghi, la disposizione contenuta in questo articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Cacciatore è stata esaminata quando discutemmo dei contratti agrari.

MICELI. Comprendo benissimo che la Commissione non è disposta probabilmente ad accettare il principio contenuto in questo articolo aggiuntivo per i contratti in corso; vorrei però che non ci fosse la possibilità di far valere il principio per i contratti che si stipulano dopo l'applicazione della presente legge. Non vorrei che ci fosse, ripeto, questa norma negativa perché lo scopo che noi vogliamo raggiungere con questa legge è quello di avere l'applicazione a partire dalla entrata in vigore della presente legge.

Sarebbe il caso, a mio avviso, di dirlo chiaramente.

BIGNARDI. Ritengo, onorevole Presidente, che questa sia una questione sulla quale la Commissione agricoltura non si è adeguatamente soffermata. Se ben ricordo, la discussione su questo punto particolare non fu molto ampia. Pertanto, il problema a mio avviso dovrebbe essere accantonato per essere risolto in una sede più opportuna, cioè quando sia studiato in relazione ad una concreta casistica relativa ai contratti dell'Italia meridionale.

Oggi, onorevole Presidente, infatti si sta discutendo di un aspetto del problema che indubbiamente ha una notevolissima importanza, ma solo per una parte del paese. Non è possibile esprimere oggi un voto consapevole proprio perché non si è in grado in questo momento di fornire una strumentazione di quella che è la contrattualistica in atto su questo problema. In altri termini, si sta esprimendo e formulando una norma legislativa senza che sia stata esibita la documentazione di quella che è la contrattualistica in atto, alla quale la norma si riferisce.

D'altra parte non credo che sia proprio il caso di trattare l'argomento proprio oggi e nello scorcio di una seduta faticosissima per tutti. L'argomento sollevato oggi è talmente ampio da richiedere, onorevole Presidente, una lunghissima discussione e soprattutto lo studio di una casistica per la quale in questo momento non sono stati portati al nostro esame elementi sufficienti.

**PRESIDENTE.** C'è qualcuno dei colleghi che intende prendere la parola su questo particolare argomento?

**CACCIATORE.** Evidentemente il collega Bignardi non è stato presente alla seduta della Commissione agricoltura quando discuteva dell'argomento oppure non ricorda quella discussione. In quella occasione presentai un emendamento con il quale intendevo affermare il principio di vietare il fitto del suolo separatamente dal soprasuolo, riferendomi con ciò ad una norma già votata allorquando si discusse della riforma dei patti agrari. La discussione che si sviluppò su quel mio emendamento del resto risulta dagli atti parlamentari. In quella occasione l'onorevole relatore diede parere favorevole al mio emendamento.

Per quanto riguarda la casistica, posso ricordarle, onorevole Bignardi, che in Italia meridionale si giunge persino a fittare il suolo separatamente dal soprasuolo. Ora, proprio al fine di determinare l'equo canone non possiamo consentire questa forma di locazione. Tanto per fare un esempio: il vigneto spetta al proprietario, il suolo resta all'affittuario. L'affittuario deve zappare il terreno, scalzare e rincalzare le viti, concimare il terreno e per tutta ricompensa queste operazioni vanno a beneficio del prodotto del soprasuolo. Come è possibile stabilire un equo canone se non si tengono presente tutte queste considerazioni?

Ma vi è di più. Ad un certo punto il proprietario fa intervenire sul fondo un terzo, al quale vende il prodotto del soprasuolo. Logicamente il terzo, quando raccoglie il prodotto, non cura il suolo perché non è di sua proprietà.

Tutti questi elementi sono indispensabili, onorevole Bignardi, per poter giungere alla fissazione dell'equo canone.

**BIGNARDI.** Evidentemente questa situazione, illustrata dal collega Cacciatore, trova riscontro in canoni che siano adeguati ad essa. Io chiedo: ma perché vogliamo vietarlo? Ad un certo momento succede che, se il proprietario fitta il suolo e vuole condurre direttamente o in qualche altra maniera il sopras-

suolo, evidentemente il fitto del suolo è considerato una entità di minore rilevanza economica rispetto al resto. Ma perché vogliamo vietare, qualora la volontà delle parti si incontri, che venga affittato il suolo e cioè l'erbaio o il medicaio, separatamente dal soprasuolo?

**CACCIATORE.** Si tratta di tutte le coltivazioni!

**BIGNARDI.** Quello che vuole! Ma perché dobbiamo vietare che si realizzi un incontro di volontà su un canone che corrisponde ad una equità per questa circostanza particolare? Noi non possiamo obbligare il proprietario ad affittare insieme suolo e soprasuolo, se non li vuole affittare! Noi distruggiamo così una possibilità contrattuale senza sostituirvi niente.

**PRESIDENTE.** È stato preannunciato dal Presidente del Consiglio Fanfani un intervento in tema di contratti abnormi. Questi sono effettivamente contratti abnormi. Non si potrebbe pertanto rinviare l'argomento?

**MICELI.** Queste sono le clausole dei contratti esistenti. Ma nel momento in cui noi stituamo una disciplina dell'equo canone per i contratti futuri, dobbiamo essere in presenza di un contratto e non di una cosa abnorme. Per lo meno per il futuro! Mettiamo le commissioni dell'equo canone in condizione di trovarsi di fronte ad un contratto, non ad un patto feudale! Per lo stesso funzionamento delle commissioni! Per le clausole vecchie e abnormi si deciderà a parte, ma per i futuri contratti no, ora!

**BREGANZE, Relatore per la IV Commissione Giustizia.** Vorrei sapere come si concilia tutto ciò con l'articolo 9, in cui si prevedono tutti i generi di concessione di erbe, ecc. Nell'ipotesi di poter giungere ad una conclusione, poi, occorre proprio che coloro i quali volessero fare ciò, debbano munirsi del pezzo di carta dell'Ispettorato? A parte i continui riferimenti all'Ispettorato dell'agricoltura e a quello del lavoro, mi pare che dovrebbe essere fatto ricorso all'Ispettorato solo in caso di controversie, ma non per un semplice preliminare consenso. In questo modo noi continuiamo a creare bardature di notevole peso. Che cosa vuol dire, praticamente, « che sia riconosciuto dall'Ispettorato dell'agricoltura »? Vuol dire che prima di andare all'Ispettorato si accerta, si vede, si studia, magari per cose di modestissima entità. Mi pare che in taluni casi il gioco non valga la candela. Fino ad una certa entità lo capisco; ma che per un orto, una vite o per altre piccole cose del genere, si debba ricorrere all'Ispettorato,

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA — AGRICOLTURA) — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

evidentemente non mi pare il caso. Non mi sembra ci sia proporzione. Così come oggi non c'è proporzione allorquando, per la più piccola controversia in materia agraria, noi ricorriamo al tribunale e non al pretore.

CACCIATORE. Questa è una eccezione rarissima. Quando si è stabilito il concetto generale per cui è vietato il fitto del suolo separato dal soprassuolo, allora non si verifica più.

E, per rispondere a Bignardi, vuol dire che il concedente, se ci tiene a condurre il soprassuolo, condurrà certamente anche il suolo.

BIGNARDI. Col risultato pratico che ne avrà un danno.

TRUZZI, *Relatore per la XI Commissione Agricoltura*. Prima di tutto ritengo che, così come il comma è stato formulato, si tratti di casi piuttosto limitati. Secondo: ritengo che sia buona norma che noi tendiamo a chiarire bene queste cose. E quindi, per tale motivo, ritengo la si possa approvare, anche se riconosco che poteva far parte di una disciplina più larga del contratto d'affitto.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Onorevoli colleghi, questa è una materia della quale si è discusso anche in altre circostanze e nel corso di passate legislature. Non v'è dubbio che se scendessimo ad una casistica dettagliata di tutte le ipotesi nelle quali si può verificare il fitto del suolo separato dal soprassuolo, ci troveremmo di fronte a situazioni veramente arretrate, a forme di agricoltura vecchie, superate dalla tecnica. Questo è obiettivamente esatto. Può darsi però che vi siano — e certamente vi sono — altri casi nei quali la norma non dovrebbe, non potrebbe trovare un'applicazione così rigida, perché può darsi effettivamente che in molte ipotesi sia necessario distinguere queste forme di conduzione. Nel complesso la norma presentata dall'onorevole Truzzi credo che tenda a salvaguardare proprio queste due diverse ipotesi. In sostanza l'onorevole Truzzi dice: in linea di principio concordiamo e approviamo, però riconosciamo che vi sono delle ipotesi nelle quali ciò è indispensabile per i fini della produzione ed allora consentiamo che, ove l'ispettorato agrario si pronunci in questo senso, sia fatta una deroga alla disposizione di carattere generale. Soggiunge poi il comma successivo che comunque questa norma non è estesa agli affitti per pascoli di terreni e per i boschi, eccetera, e questo è ovvio. Probabilmente una norma così concepita e con queste cautele può darsi che possa avere una buona applicazione. Però non me la sento di pro-

nunziare un giudizio definitivo sul modo come è formulata. Ciò premesso, vorrei anche aggiungere con altrettanta chiarezza che questa norma non si colloca bene in questa legge, ma certamente si sarebbe collocata meglio in un prossimo provvedimento di legge riguardante tutto il complesso dei cosiddetti contratti abnormi o atipici. Sono stati definiti abnormi, ma in sostanza si tratta di quelle forme contrattuali ormai superate non solo dalle nuove realtà di carattere sociale, ma anche dalle nuove realtà di carattere tecnico-economico e dalla stessa situazione economica che si evolve nel settore agricolo in molte regioni. Quindi, con queste obiezioni e osservazioni, io mi rimetto, in fondo, alla Commissione: se ritiene, cioè, che sia indispensabile pronunciarsi in questa sede anziché aspettare (come credo più opportuno) di disciplinare questo aspetto del problema in una diversa sede, cioè quando si parlerà di tutti i contratti agrari.

CACCIATORE. Allora, tutto ciò che ho detto io ai fini dell'equo canone non ha nessun valore.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sono anch'io del parere, dato che non vi sono particolari ragioni di urgenza, che l'esame della questione possa essere rimandato ad una sede più adatta e più opportuna, in maniera tale che si abbiano ad acquisire elementi maggiori di giudizio, perché ritengo che sussistano in varie regioni tipi particolari di contratti ai quali, forse, questo principio generale non può essere facilmente adattato. Dobbiamo evitare di emanare norme che probabilmente nel futuro finirebbero per essere modificate. Noi stiamo preparando una legge che ha valore per l'avvenire, ed è giusto che ci preoccupiamo per il modo in cui essa deve essere articolata.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, abbiamo sentito le dichiarazioni delle parti e anche i pareri del Governo. Onorevole Truzzi, lei insiste?

TRUZZI, *Relatore per la XI Commissione Agricoltura*. Sì.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 9 che rimane così formulato:

« L'affitto si estende a tutte le coltivazioni del fondo. L'esclusione dal contratto di talune colture è consentita solo se risponde a particolari esigenze della produzione accertate dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e non dia luogo per l'affittuario a riduzioni superiori ad un quarto della produzione lorda vendibile del fondo.

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA — AGRICOLTURA) — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

La disposizione del comma precedente si applica ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge e non si applica agli affitti per pascoli di terreni alberati o dei boschi ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10. Ne do lettura:

« Il giudizio sulle controversie relative all'applicazione della presente legge è di competenza del tribunale, sezione specializzata equo canone.

Contro le sentenze del tribunale è ammesso appello, nel termine di trenta giorni dalla notifica, o in mancanza in quello di un anno dal deposito, alle sezioni specializzate locazioni della Corte d'appello.

Contro le sentenze della Corte d'appello è ammesso ricorso per cassazione, ai sensi del codice di procedura civile.

Avverso le sentenze del tribunale, che non siano passate in giudicato all'entrata in vigore della presente legge, può essere proposto appello nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore stessa; nel caso che già sia stato proposto ricorso per cassazione, la cancelleria della Corte d'appello richiederà d'ufficio la rimessione del fascicolo.

Tutti gli atti e i documenti relativi alle controversie di cui ai precedenti commi sono esenti dall'imposta di bollo e registro ».

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione Giustizia*. Vorrei pregare di inserire a questo punto l'articolo riguardante le regalie.

PRESIDENTE. Sarà materia di coordinamento. Prego anzi gli onorevoli colleghi sin da ora di autorizzarmi a rivedere in sede di coordinamento tutte le questioni rimaste in sospeso. Se non vi sono osservazioni, può così rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione Giustizia*. Vorrei ricordare alle Commissioni riunite le osservazioni fatte in proposito dalla Commissione giustizia e, nel caso che le proposte siano ritenute accettabili, pregare il Presidente di porre in votazione il nostro testo.

PRESIDENTE. Do lettura del primo comma dell'articolo proposto dalla Commissione giustizia:

« Il giudizio sulle controversie previste nella presente legge è di competenza del Tribunale, Sezione specializzata equo canone ».

Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione Giustizia*. Ho ritenuto di togliere il secondo comma, perché la norma è già prevista nell'articolo 6. Lo stesso può dirsi circa le controversie riflettenti i terreni pascolativi.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il riferimento al termine di un biennio contenuto nell'articolo 6 vale per tutte le controversie? Se è così, esso deve essere collocato in un articolo diverso.

GOMEZ D'AYALA. Noi avevamo previsto delle norme nelle quali stabilivamo i criteri di applicazione delle tabelle e il diritto per le parti che trovassero non corrispondente il canone alle tabelle provinciali di adire le sezioni specializzate. Questo per quanto riguarda la parte relativa all'equo canone.

Poi avevamo previsto nelle nostre proposte di legge alcune norme procedurali. La nostra opinione era quella di ritornare alle regole della procedura civile, perché come ella sa, onorevole sottosegretario Mannironi, le sezioni specializzate non sono svincolate dall'applicazione delle norme del C.P.C. Quindi, volendo ora limitare la parte processuale che si riferisce ai termini, alle sezioni di appello, ai motivi di ricorso in Cassazione, come previsto nelle nostre proposte di legge, non bisogna fare altro che dire espressamente che la decisione di tali controversie è devoluta alle sezioni specializzate.

Allo stato attuale esistono tre sezioni specializzate: sezione specializzata per la mezzadria; sezione specializzata per la proroga; sezione specializzata per l'equo canone. Per quanto riguarda l'appello, abbiamo due sole sezioni: sezione specializzata per la mezzadria; sezione specializzata per la proroga.

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione Giustizia*. Poiché le sezioni specializzate per la proroga locazioni non hanno un lavoro eccessivo e per non creare un nuovo organo, con nuove norme, ho suggerito questa formulazione.

PRESIDENTE. Do lettura del secondo comma, che è così formulato:

« Contro le sentenze del Tribunale è ammesso appello, nel termine di 30 giorni dalla notifica o in mancanza in quello di un anno dal deposito, alla Sezione specializzata locazioni della Corte d'appello ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA — AGRICOLTURA) — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

Do lettura del terzo comma:

« Contro le sentenze della Corte d'appello è ammesso ricorso per cassazione, ai sensi del Codice di procedura civile ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'ultimo comma:

« Avverso le sentenze del Tribunale, che non siano passate in giudicato all'entrata in vigore della presente legge, può essere proposto appello nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della stessa; nel caso che già sia stato proposto ricorso per cassazione, la Cancelleria della Corte d'appello richiederà d'ufficio la rimessione del fascicolo ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

L'ultimo comma dell'articolo 10 recita testualmente:

« Tutti gli atti e i documenti relativi alle controversie di cui ai precedenti commi sono esenti dalle imposte di bollo e registro ».

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione Giustizia*. Non conosco la *ratio* per la quale si debba decretare l'esenzione dalle imposte di bollo e registro per tutti i documenti relativi a questo tipo di controversie.

PRESIDENTE. Poiché l'esenzione comporta un onere finanziario, si renderebbe necessario conoscere il parere della Commissione finanziaria. Vorrei sapere da chi è competente in questa materia se ci sono motivi che giustificano esenzione.

VALIANTE. Se si adotta il rito del lavoro l'esenzione è giustificata e non comporta oneri.

PRESIDENTE. Poiché, dunque, questo comma non stabilisce innovazione alcuna alle norme vigenti, non ho difficoltà a porlo in votazione.

(*E approvato*).

L'articolo 11 del testo in esame è assorbito.

Passiamo all'articolo 12. Ne do lettura:

« Le norme previste dalla presente legge si applicano anche ai contratti in corso ».

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione Giustizia*. Questo articolo mi pare che sia in contraddizione con quanto stabilito in precedenza.

PRESIDENTE. In sostanza i problemi che si pongono con questo articolo sono due: la possibilità o meno di applicare la legge ai con-

tratti in corso; quale procedura seguire per la sua prima applicazione.

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione Giustizia*. Come prima cosa bisognerebbe cambiare la formulazione dell'articolo nel senso di dire: « La presente legge si applica » e non « Le norme della presente legge si applicano ».

PRESIDENTE. La formulazione migliore, a mio avviso, potrebbe essere la seguente:

« La presente legge, ad eccezione di quella contenuta nell'articolo 14, si applica anche ai contratti in corso al momento della sua entrata in vigore ».

Pongo in votazione quest'ultima formulazione da me proposta.

(*E approvata*).

Ora si tratta di stabilire, onorevoli colleghi, quando la presente legge potrà applicarsi. Si tratta cioè di stabilire se le nuove tabelle dovranno avere vigore dall'annata in corso, cioè dall'annata 1961-62, oppure da una annata che potrebbe essere quella prossima. In ogni caso, poiché abbiamo già stabilito la procedura per la formazione delle tabelle, il problema da risolvere è solo quello della prima applicazione della presente legge.

GOMEZ D'AYALA. Io propongo che, in deroga al disposto degli articoli 3 e 4, le commissioni di cui all'articolo 2 (cioè le nuove commissioni), per il solo biennio 61-62 e 62-63, emetteranno le loro determinazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Rileggo il testo:

« In deroga a quanto disposto dagli articoli 3 e 4, le commissioni provinciali, per il solo biennio 61-62, emetteranno le loro determinazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ». Qui si chiede l'applicazione delle tabelle all'anno in corso e poi si abbrevia la procedura. Ora, l'abbreviazione della procedura è una cosa che si può anche fare abbastanza facilmente; la questione grossa è quella dell'applicazione ai contratti in corso.

BIGNARDI. Si può fare 62-63. Partire dal 61-62 è materialmente impossibile!

GOMEZ D'AYALA. Noi facciamo una legge per l'equo canone, cioè riteniamo che i canoni attualmente corrisposti siano gravemente sprequati in danno degli affittuari, e mi pare che sarebbe assolutamente iniquo, dopo aver affermato con tutto il testo della legge questo

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA — AGRICOLTURA) — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

principio in modo preciso e tassativo, rinviare e consentire che per un anno ancora gli affittuari paghino canoni sperequati ed eccessivi !

D'altra parte, con il sistema che abbiamo previsto, mi pare si dica: nove mesi prima dell'inizio dell'annata agraria le commissioni tecniche provinciali, sulla base delle direttive che sono impartite dalla Commissione centrale, provvederanno ad emettere le loro determinazioni. Noi, se dovessimo applicare questa legge senza la norma transitoria, avremmo l'applicazione dell'equo canone non dal 1962-63 ma dal 1963-64. Perché già per la prossima scadenza non siamo entro i termini dei nove mesi per poter avere le determinazioni della Commissione tecnica provinciale. Noi abbiamo presentato la legge nel 1960 !

TRUZZI, *Relatore per la XI Commissione Agricoltura*. C'è il pericolo che, mettendo una data così ravvicinata e rigida e andando al Senato (se tutto va bene il Senato impiegherà tempo e vedendosi costretto all'ultimo momento cambierà le date), il Senato ci rimandi la legge; noi gliela rinverremo così per niente. Quindi sarebbe meglio indicare una data più dilazionata. Sono d'accordo sull'emendamento ma non così.

GOMEZ D'AYALA. Io non comprendo. Perché dobbiamo consentire che i proprietari, per l'annata 61-62, debbano ricevere canoni superiori alle nuove tabelle ?

TRUZZI, *Relatore per la XI Commissione Agricoltura*. La legge è fatta adesso. Come si fa a sapere quando sarà approvata ?

GOMEZ D'AYALA. Vi sono dei rapporti di forza corrispondenti qui e al Senato; e quindi se c'è la buona volontà, la legge può essere approvata.

MICELI. Noi abbiamo lungamente discusso su queste due proposte di legge Gomez e Bonomi-Truzzi, nel presupposto che attualmente i canoni sono sperequati a danno degli affittuari. Siamo giunti a questa formulazione attraverso intese e concessioni reciproche. È vero ? Ma tutto ciò a qual fine ? Onde arrivare ad una celere approvazione della legge, senza mandarla in Aula. Il fatto che discutiamo in Commissioni comuni vuol dire che non la mandiamo in Aula. Questo nostro cedimento su alcune rivendicazioni doveva avere una contropartita, quella che per quest'anno gli affittuari non pagassero un canone iniquo. Se questo non è...

TRUZZI, *Relatore per la XI Commissione Agricoltura*. Ma può anche essere, come fa a saperlo ?

GOMEZ D'AYALA. ... se questo non è, non è giustificabile, da parte nostra, l'aver abbandonato alcune posizioni fondamentali. Ed è logico da parte nostra, dopo essere arrivati a questo risultato (e i contadini lo comprenderanno), mandare la legge in Aula. È proprio impossibile che per quest'anno venga approvata. Per noi non è impossibile. Se questo fosse impossibile, allora noi non insisteremo, ma crediamo che sia possibile ! La legge viene approvata stasera ! Andrà al Senato. Entro il mese di maggio potrà essere licenziata dal Senato ? Sì, perché noi abbiamo dato l'esempio di come possa essere trattata in Commissione.

TRUZZI, *Relatore per la XI Commissione Agricoltura*. Il Parlamento ricomincerà a funzionare il 10 maggio.

MICELI. Entro il mese di maggio la legge potrà essere approvata.

TRUZZI, *Relatore per la XI Commissione Agricoltura*. Dal 14 alla fine di maggio il Senato l'approverà.

MICELI. Non è la prima volta che una legge viene approvata in pochissimo tempo. Si tratta di buona volontà. Questo è possibile. Se noi diciamo: « entro due mesi dalla promulgazione della presente legge », arriveremo a giugno e luglio; alla fine di luglio ci saranno le tabelle dell'equo canone. I canoni non si pagano prima della fine di agosto, quindi noi abbiamo la possibilità di farli pagare. Se la legge non viene approvata al Senato, onorevole Truzzi, il pericolo che venga rimandata alla Camera non ci preoccupa affatto, perché noi saremo già rassegnati per il primo anno a perdere l'applicazione della legge. Non cade il mondo se il Senato non approva la legge, perché: o ritarda, oppure, se la rimanda indietro, succederà che la legge uscirà quando i due mesi decorsi daranno la possibilità che sia pagato il canone. Noi dimostriamo questa buona volontà davanti al Senato e siccome ci sono forze politiche che possono far passare la legge, la legge passerà anche al Senato.

TRUZZI, *Relatore per la XI Commissione Agricoltura*. Giunti a questo punto, dato che la Commissione ha lavorato tanto, e poiché desideriamo che la legge venga approvata, non me la sento di fermarla; se le cose procederanno bene, andrà in porto; se invece andrà male il Senato modificherà la legge.

PRESIDENTE. Le questioni sono parecchie. Per esempio, quali sono le commissioni che debbono stabilire le nuove tabelle ? Noi abbiamo detto: le commissioni tecniche provinciali, perché abbiamo parlato delle integrazioni. La commissione, quanto meno, deve

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA — AGRICOLTURA) — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

essere integrata. Però dobbiamo esaminare la legge per vedere di farla bene. Quali sono, dunque, le commissioni che debbono stabilire le tabelle? Nell'articolo 2 noi abbiamo modificato — parzialmente almeno — la composizione di queste commissioni. Qual'è la commissione che, per questa prima applicazione della legge, deve determinare le nuove tabelle? Diciamo che esse debbono essere stabilite entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge; ma quale commissione deve stabilire queste nuove tabelle? È la vecchia commissione o la nuova, che deve provvedere a ciò, in questa prima applicazione della legge? Onorevoli colleghi, qui le leggi debbono esser fatte bene.

CACCIATORE. Questo è anche il nostro intendimento.

PRESIDENTE. Abbiamo, dunque, un primo emendamento del seguente tenore: « In deroga a quanto è stato disposto precedentemente, le commissioni di cui all'articolo 2, per il solo biennio 1961-62 e 1962-63 emetteranno le loro determinazioni entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

Quindi, le commissioni che abbiano costituito con la nuova legge devono stabilire le nuove tabelle entro 60 giorni. Questa è una innovazione per la prima applicazione della legge.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Credo che questo sarà praticamente impossibile.

PRESIDENTE. C'è poi il seguente emendamento proposto dell'onorevole Cacciatore: « Per il biennio 1961-63 le tabelle, secondo i criteri di cui al precedente articolo 3 saranno compilate dalle Commissioni tecniche attualmente in carica entro e non oltre il 31 agosto 1962 ». Questa è una norma transitoria: in luogo della nuova Commissione, le nuove tabelle per la prima applicazione dovrebbero essere fissate dalle Commissioni esistenti.

C'è infine l'emendamento Bignardi che propone di iniziare dal biennio 1962-64 anziché dal biennio 1961-63.

AVOLIO. Vorrei proporre che per l'annata agraria 1961-62 siano applicate le tabelle già formulate in via non obbligatoria dalle commissioni attualmente esistenti.

PRESIDENTE. È tutto un nuovo sistema che noi introduciamo; noi non possiamo rendere obbligatorie le vecchie tabelle che sono state costituite con vecchi criteri.

VALIANTE. Anche a nome del relatore Breganze, esprimo l'opinione che l'emendamento Cacciatore potrebbe anche essere conveniente; però vorrei suggerire che non si

faccia riferimento alla data del 31 agosto bensì a un termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. O, meglio ancora, si potrebbe far riferimento al biennio in corso all'entrata in vigore della presente legge.

MICELI. Noi potremmo accettare la proposta dell'onorevole Cacciatore.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Questa però non è applicazione della legge, perché si presume che il funzionamento delle commissioni provinciali sia uniformato e regolato da quello che stabilirà la Commissione centrale: altrimenti accade che le commissioni provinciali si regoleranno nella maniera più diversa e più contraddittoria.

GOMEZ D'AYALA. Allora si dovrebbero fondere i tre emendamenti: il mio e quelli degli onorevoli Cacciatore e Valiante.

BIGNARDI. Data la materiale impossibilità di mettere subito in moto il meccanismo previsto dalla legge, io proporrei di iniziare dall'annata agraria 1962-63 anziché da quella corrente: e già in questo modo non si rispettano i termini della presente legge.

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione Giustizia*. Credo che la proposta dell'onorevole Bignardi sia fondata.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Io non vorrei che fossimo indotti in errore. Noi possiamo anche predisporre una norma per la prima applicazione di questa legge; ma, per predisporre questa norma, anche se possiamo derogare da qualcuna delle nuove disposizioni, non possiamo dimenticarle tutte. Noi possiamo abbreviare i termini entro i quali la Commissione si deve pronunciare; possiamo anche prescrivere che questa Commissione si pronunci rapidamente, ma non possiamo eliminare il contenuto dell'articolo 4 il quale prevede queste ipotesi: 1) che la Commissione non decida; 2) che contro la decisione della Commissione sia proposto ricorso all'ispettore. Se non decide, chi sarà a decidere? Evidentemente, le commissioni provinciali! Questo non possiamo impedirlo e perciò deve essere salvaguardato.

Allora, a parte il fatto che per l'entrata in vigore della legge, bisogna attendere l'approvazione del Senato, la nomina e l'entrata in funzione della Commissione, è chiaro che dobbiamo rispettare tutto il contenuto dell'articolo 4, il che ci porta ad escludere che si possa procedere alla definizione di queste nuove tabelle e a dare ad esse validità in ogni caso entro il termine che voi pensate. Allora è



III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA — AGRICOLTURA) — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

possibile che, per indicare nella legge la corrente annata agraria, corriamo il rischio di fare una norma sbagliata anche per il fatto che tra l'altro questa annata agraria sta per finire. È sproporzionato lo scopo che si vuol raggiungere rispetto agli scopi che invece, debbono essere raggiunti. È mio parere che, per accelerare i termini di prima applicazione, non si debba fare alcun riferimento ad annate agrarie, tale da poter incorrere negli inconvenienti denunciati.

GOMEZ D'AYALA. Non comprendo le preoccupazioni del sottosegretario Sedati. Io sono convinto della utilità che l'articolo 4 trovi immediata applicazione. E ai fini della sua applicazione basterebbe assegnare un termine al ministro dell'agricoltura entro il quale questi proceda alla nomina della Commissione centrale. E ciò ai fini del ricorso o della ipotesi che la Commissione non procedesse alle determinazioni di sua competenza.

Per quanto riguarda le annate agrarie per le quali stiamo discutendo, il problema non si pone soltanto per l'annata agraria in corso ma anche per l'annata agraria 1962-63, perché la legge dispone che le commissioni tecniche debbano procedere 9 mesi prima dell'annata agraria. E a questo 9 mesi mancano.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Ho detto che si possono prevedere delle disposizioni diverse per la prima applicazione della legge, onde abbreviare al massimo i termini normali previsti dagli articoli e rendere senz'altro applicabile la legge per l'annata agraria 1962-63. Ma fare un'indicazione precisa dell'annata 1961-62 avendo la certezza che non si ha il tempo per rispettare il contenuto dell'articolo 4, si va veramente incontro ad una situazione paradossale.

GOMEZ D'AYALA. Se non erro, tutta la sua preoccupazione, onorevole sottosegretario, risiede nel fatto che non ci sarebbe la possibilità di ricorrere alla Commissione centrale. Ma se noi assegniamo il termine di 30 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, al ministro per la costituzione della Commissione centrale, la preoccupazione non potrà più sussistere, e non c'è più nemmeno la necessità di rinviare all'annata 1962-63 l'applicazione di questa legge, soprattutto se si considera che essa dovrebbe avere non solo applicazione immediata ma addirittura effetto retroattivo. Non dimentichiamo che sono passati mesi e mesi da quando discutemmo per la prima volta di questo provvedimento. Le nostre proposte, unitamente a quella Bonomi, vennero presentate, infatti, nel 1960 ed al-

lora si pensava di poter applicare questa legge per l'annata 1960-61, cioè per l'annata già trascorsa.

Stando così le cose, a mio avviso si potrebbe senza meno passare all'approvazione dei tre emendamenti che dovrebbero essere fusi, nel senso che le Commissioni tecniche già esistenti devono provvedere alla elaborazione delle tabelle, sicché la legge potrebbe avere applicazione dall'annata 1961-62.

MICELI. La norma è transitoria evidentemente quando non è possibile procedere alla integrale applicazione degli articoli della legge; se noi vogliamo che siano rispettati i termini per l'appello, le direttive della Commissione e la sua composizione, praticamente avremmo l'applicazione della legge ed allora sarebbe inutile o per lo meno non si potrebbe parlare di norma transitoria.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. La norma transitoria, onorevole Miceli, presuppone l'applicazione della legge stessa!

MICELI. Se così fosse, onorevole sottosegretario, non si potrebbe parlare di norma transitoria!

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Se si pretende l'applicazione della legge per l'annata in corso, si finisce per fare applicare una legge che è tutta diversa da quella voluta, non esistendo ancora le commissioni!

MICELI. Le tabelle sono tassative e non indicative mentre le commissioni sono soltanto strumento. Del resto questo criterio mi sembra che sia salvaguardato dalla legge. In altri termini, le commissioni ed i termini per ricorrere non sono altro che veicoli per la strumentazione della legge.

TRUZZI, *Relatore per la XI Commissione Agricoltura*. Se tutto va bene, questa legge verrà approvata, pubblicata ed avrà efficacia soltanto nella prossima estate. Questa è la verità!

MICELI. Onorevole Truzzi, ciò non sarà dipeso certamente da noi!

PRESIDENTE. Io mi preoccupo di una sola cosa: cioè che le tabelle siano applicate e siano funzionali.

Rileggo l'emendamento: « In deroga a quanto disposto dagli articoli 3 e 4, le tabelle dei canoni di cui all'articolo 2 dell'annata agraria 1961-62 e 1962-63 saranno determinate dalla Commissione tecnica provinciale dell'equo canone, attualmente esistente, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

In caso di inosservanza di tale deroga, si applica quanto disposto dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1949, n. 321 ».

I commi 3, 4 e 5 della legge 3 giugno 1949, n. 321 recitano testualmente: « Le commissioni tecniche provinciali, costituite a norma dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, che non abbiano ancora provveduto alla determinazione dell'ammontare del canone da considerarsi equo, devono pronunciarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Per la validità delle deliberazioni della commissione è sufficiente il voto favorevole della metà più uno dei presenti, sempre che vi sia il numero legale.

E data facoltà al Ministro dell'agricoltura e per le foreste di procedere allo scioglimento delle commissioni tecniche provinciali in caso di inosservanza del termine, di cui al primo comma del presente articolo.

In tale eventualità, il Ministro per l'agricoltura e foreste, sentito l'ispettorato compartimentale agrario, competente per territorio, provvede con proprio decreto alla nomina di una Commissione tecnica straordinaria di tre membri, di cui uno, che presiede, in rappresentanza dello stesso ispettorato compartimentale, uno in rappresentanza della proprietà ed uno in rappresentanza degli affittuari.

La Commissione, di cui al comma precedente, sostituisce a tutti gli effetti la disciolta Commissione tecnica provinciale per l'equo canone ».

Questo potrebbe andare come norma transitoria.

CACCIATORE. Forse sarebbe meglio aggiungere le parole: « secondo i criteri dell'articolo 3 ».

MICELI. O meglio ancora: « secondo i criteri della presente legge ».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di porre in votazione il testo dell'articolo che ho letto poc'anzi, devo porre in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Bignardi, con il quale si chiede che la legge venga applicata con l'annata agraria 1962-63.

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo ora l'articolo nella seguente formulazione:

« In deroga a quanto disposto dagli articoli 2 e 5, le tabelle dei canoni di cui all'articolo 3, per annate agrarie 1961-62-63, saranno determinate, secondo i criteri indicati nel me-

desimo articolo 3, dalle Commissioni tecniche provinciali per l'equo canone attualmente esistenti, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

In caso di inosservanza di tale termine, si applica quanto disposto dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1949, numero 321 ».

Passiamo all'ultimo articolo di questa legge, l'articolo 13, di cui dò lettura:

« Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge ».

BREGANZE, *Relatore per la IV Commissione Giustizia*. Mi sono permesso di dire una cosa: che questa è una norma buona senz'altro come principio generale, perché non scende in dettagli che potrebbero lasciare determinati vuoti. Mi pare che sia necessario però che un articolo espressamente lo indichiamo. Mi riferisco a quell'articolo che stamattina abbiamo nominato, cioè l'articolo 5, secondo comma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 277. Questa norma non è affatto incompatibile, anche se lo spirito potrebbe esserlo, con la presente legge; per cui ritengo si potrebbe anche dire: sono abrogati il secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 277, ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo così formulato:

« Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 277 e ogni altra norma incompatibile con la presente legge ».

(È approvato).

Propongo che il titolo del provvedimento resti così formulato: « Norme in materia di affitto di fondi rustici ».

(È approvato).

Chiedo di essere autorizzato al coordinamento delle proposte di legge.

(Così rimane stabilito).

BIGNARDI. Per dichiarazione di voto. Dichiaro di votare contro la presente legge, intendendo riannodare a questa mia dichiarazione di voto i motivi particolari già adottati sui singoli articoli e i motivi generali riferentisi al complesso della legge stessa, motivi già svolti nei miei interventi. Ritengo che questa legge non tenga conto della reale situazione

economica dell'agricoltura italiana in questo momento; ritengo che non tenga neppur conto dei problemi che in concreto si pongono nei contratti d'affitto in paesi dove l'agricoltura presenta simiglianze con la nostra. In sostanza noi facciamo una legge in cui cristallizziamo vecchi errori, vecchie posizioni demagogiche, in cui non facciamo nessuno sforzo verso formulazioni nuove e rispondenti alle esigenze poste dallo sviluppo economico e sociale. Intendo sottolineare lo sviluppo economico e sociale perché sono cose che vanno insieme (e che possono anche non essere percepite in questo momento dal collega Miceli) e che debbono essere meditate. Come ultimo argomento intendo anche sottolineare che non mi pare proprio che un argomento di questa portata e di questa importanza debba essere affrontato in una discussione strozzata e affrettata, la quale dà luogo a dizioni e ad approvazioni di concetti non sufficientemente maturati ed elaborati. Per tutte queste ragioni che ho inteso esplicitamente richiamare, dichiaro di votare contro questa legge.

**BREGANZE**, *Relatore per la IV Commissione Giustizia*. Si potrebbe essere tentati di fare ciascuno di noi lunghe dichiarazioni; siccome però non voglio abusare ancora di voi, io mi richiamo ai criteri che la Commissione Giustizia ha esposto nel suo parere, a suo tempo rimesso alla Commissione Agricoltura.

**CACCIATORE**. Il gruppo socialista è favorevole a questa legge in quanto essa, anche se in piccola parte, si ricollega a tutta la lotta che abbiamo condotto nell'ultimo decennio nel paese e in Parlamento per la riforma dei patti agrari. Siamo favorevoli perché questa legge allevia, almeno in parte, il peso della rendita fondiaria che grava sul bilancio degli affittuari; siamo favorevoli perché sono stati accolti molti emendamenti presentati dal nostro gruppo, come per esempio la riduzione ad un biennio del valore delle tabelle; oltre all'emendamento che riguarda il divieto del fitto del suolo separato dal soprassuolo. Continueremo a batterci perché scompaiano definitivamente i contratti che già sono stati definiti abnormi; continueremo a combattere perché venga definitivamente abolito il peso della rendita fondiaria e che la terra sia data a chi la lavora.

**GOMEZ D'AYALA**. Noi votiamo a favore, oltre tutto, perché siamo stati i proponenti di questa proposta di legge. Dobbiamo tuttavia osservare che — con le proposte da noi formulate e con il nostro stesso programma — noi avevamo intenzioni molto più ampie. Abbiamo rinunciato a qualcuna delle nostre

istanze per giungere rapidamente alla conclusione della discussione e perché si ottenga subito per gli affittuari la possibilità di una congrua riduzione dei canoni di affitto e la liquidazione di quelle prestazioni che hanno un carattere feudale, che rappresentano per i nostri contadini specialmente del Mezzogiorno un motivo di oppressione e di inferiorità rispetto ai proprietari. È chiaro che noi ci proponiamo di formulare e portare avanti altre iniziative che dovranno tendere, così come abbiamo sempre prospettato, al superamento dei contratti dei contratti di affitto, che rappresentano un motivo di remora allo sviluppo di un'agricoltura sana, moderna, tecnicamente organizzata e rispondente alle esigenze della produzione e del miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori della campagna.

**TRUZZI**, *Relatore per la XI Commissione Agricoltura*. Noi voteremo a favore della legge per i motivi che io sintetizzerò rapidamente. Primo: perché noi ne siamo i proponenti. Secondo: perché siamo convinti che essa contribuirà a dare serenità e concordia tra le parti. Noi siamo convinti che contribuirà veramente a portare nelle campagne più serenità; contribuirà a far sì che l'affittuario si senta più tranquillo; e quindi contribuirà anche ad aumentare la produzione e la produttività dei fondi. Siamo convinti di aver fatto una buona legge e siamo convinti di aver aperto quella strada della promozione degli affittuari verso un miglioramento e verso quella metà finale alla quale tutti coloro che lavorano la terra aspirano: cioè di lavorare la propria terra.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge testé esaminate.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge:

**GOMEZ D'AYALA** ed altri; **BONOMI** ed altri: « Norme in materia di affitto di fondi rustici » (2237 - 2349).

Presenti e votanti . . . . .	57
Maggioranza . . . . .	29
Voti favorevoli . . . . .	53
Voti contrari . . . . .	4

*(La Commissione approva).*

---

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (GIUSTIZIA — AGRICOLTURA) — SEDUTA DEL 13 APRILE 1962

---

*Hanno preso parte alla votazione:*

Per la IV Commissione Giustizia:

Amadei Leonetto, Andreucci, Breganze, Bufardeci, Buzzelli, Cassiani, Comandini, Di Piazza, Kuntze, Mariani Nello, Mariconda, Misasi Riccardo, Paolucci Silvio, Pellegrino, Pezzino, Pinna, Re Giuseppina, Sforza, Silvestri, Valiante, Zoboli.

Per la XI Commissione Agricoltura:

Aicardi, Aimi, Avolio, Bardini, Bianco, Bignardi, Bolla, Bonomi, Cacciatore, Casati, Catani, Colombi Arturo Raffaello, Compagnoni,

De Leonardis, Del Giudice, Ferrari Francesco, Fogliazza, Franzo Renzo, Germani, Gomez D'Ayala, Gorreri Ermanno, Grifone, Magnò Michele, Miceli, Monte, Pavan, Prearo, Principe, Pucci Ernesto, Sangalli, Schiavon, Sodano, Speciale, Truzzi, Valori, Vetrone.

**La seduta termina alle 21,55.**

---

*IL DIRETTORE*  
*DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI*  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI